



**TRIBUNALE DI MILANO
VII SEZIONE PENALE**

**RITO COLLEGALE
AULA CORAL 1 C/O ENTE FIERA**

DOTT. MARCO TREMOLADA	Presidente
DOTT. MAURO GALLINA	Giudice a Latere
DOTT. ALBERTO CARBONI	Giudice a Latere
DOTT. SERGIO SPADARO	Pubblico Ministero
DOTT. GIOVANNI DECARO	Cancelliere
SIG. ALESSANDRO OBERTO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA
FONOREGISTRAZIONE E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 55

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 54772/13 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1351/18 R.G.

A CARICO DI: SCARONI PAOLO + 14

UDIENZA DEL 25/11/2020

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2020204670615

Esito: RINVIO AL 02/12/2020

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

CONCLUSIONI DELLE PARTI.....	3
Arringa della Difesa, Avv. Rinaldini.....	3
Arringa della Difesa, Avv. Franchini.....	28
Arringa della Difesa, Avv. Schiaffino.....	41

TRIBUNALE DI MILANO

VII SEZIONE PENALE

RITO COLLEGIALE

Procedimento penale n. 1351/18 R.G. - 54772/13 R.G.N.R.

Udienza del 25/11/2020

DOTT. MARCO TREMOLADA	Presidente
DOTT. MAURO GALLINA	Giudice a latere
DOTT. ALBERTO CARBONI	Giudice a latere
DOTT. SERGIO SPADARO	Pubblico Ministero
DOTT. GIOVANNI DECARO	Cancelliere
SIG. ALESSANDRO OBERTO	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – SCARONI PAOLO + 14 –

La fonoregistrazione del presente procedimento ha inizio alle ore 9.15.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Arringa della Difesa, Avv. Rinaldini

DIFESA, AVV. RINALDINI - Per Pagano. Illustrissimo Tribunale, mi sentite?

PRESIDENTE - Sì, se vuole rimanere seduta per... come preferisce.

DIFESA, AVV. RINALDINI - Inizio in piedi e spero di riuscire a restare in piedi fino alla fine, poi vediamo. Il mio intervento avrà per oggetto essenzialmente due temi: la posizione personale di Pagano e la conformità al diritto nigeriano di tutte le clausole contenute nel *resolution agreement*, che non può in alcun modo costituire un atto contrario ai doveri d'ufficio. Ulteriore elemento indispensabile per la configurabilità del reato di corruzione internazionale, che l'accusa non è riuscita a dimostrare in questo procedimento. Prima però voglio fare alcune considerazioni su quella che è stata la genesi del capo

d'imputazione, in quanto è proprio da questo che ben si comprende la fragilità *ab origine* dell'impostazione della Pubblica Accusa. Il capo d'imputazione con cui viene contestato, a vario titolo, il reato di corruzione internazionale è stato infatti forgiato dalla Pubblica Accusa sulla base essenzialmente delle dichiarazioni rese da Vincenzo Armanna nel corso delle indagini preliminari, nonché per quanto riguarda le sette censure mosse al *resolution agreement* su due documenti, che sono la nota lettera del Dipartimento delle Risorse Petrolifere dell'1 aprile 2011, nonché sulla raccomandazione... le raccomandazioni della House of Representatives del febbraio 2014. Documenti, come spiegherò, nati con ben altre finalità. Ebbene, l'escussione dei testi, dei consulenti e la copiosa documentazione acquisita hanno consentito di dimostrare da un lato la totale inattendibilità di Vincenzo Armanna, e anche di dimostrare la piena conformità al diritto nigeriano di tutte le clausole contenute nel *resolution agreement*. L'avvincente suggestiva ricostruzione dei fatti oggetto della requisitoria del Pubblico Ministero non può essere posta alla base di una sentenza di condanna, in quanto i fatti che sono emersi in questo dibattimento e di cui è stata raggiunta invece la prova non integrano gli estremi del reato di corruzione internazionale, che deve essere il filtro, la lente attraverso cui vanno lette le monumentali carte di questo procedimento. Ma non solo, come hanno già bene ed efficacemente spiegato le Difese che mi hanno preceduto, in questa operazione vi sono tutta una serie di elementi incompatibili con uno schema corruttivo. Abbiamo visto quasi 7 anni di tanto perseverante quanto vana ricerca della prova dell'accordo del pagamento ai Pubblici Ufficiali, ricerca già approfondita e capillare nella fase delle indagini preliminari, che è durata fino alla fine del dibattimento, e tutte queste attività non hanno fatto altro che confermare la consapevolezza, anche in capo ai Pubblici Ministeri della fragilità *ab origine* del compendio probatorio in senso accusatorio. Abbiamo visto che ci sono state rogatorie in ben sei Paesi: in Nigeria, negli Stati Uniti, in Russia, nei Paesi Bassi, nel Regno Unito e nella Confederazione Elvetica. Indagini svolte in altre giurisdizioni che si sono concluse senza portare a nulla. Mi riferisco alle indagini svolte nel Regno Unito dalla Metropolitan Police di Londra e alle indagini svolte negli Stati Uniti dall'United State Department of Justice. Alla fine di questo dibattimento è rimasto solo l'inattendibile Armanna, la colonna portante dell'Accusa. Accusa che è rimasta con tutte le armi spuntate. Anche io ho fatto una memoria scritta che depositerò nei prossimi giorni, in cui ho a lungo parlato dell'insussistenza del reato di corruzione internazionale, e poi dopo dell'insussistenza della partecipazione del Dottor Pagano. Però oggi voglio partire da subito affrontando la posizione personale di Pagano, perché voglio farvi comprendere proprio dalle prime battute della mia

discussione come le accuse mosse dai Pubblici Ministeri nei confronti di Pagano, già assolutamente ingiustificate e prive di riscontri già nella fase delle indagini preliminari, abbiano in questo dibattimento trovato solo ulteriori smentite. Abbiamo sentito due giorni interi di requisitoria da parte della Pubblica Accusa, in relazione alla posizione di Pagano in due giorni interi di requisitoria cos'ha detto la Pubblica Accusa? Pochissime parole, due righe che vi voglio leggere: "Lo sventurato Pagano ha delle responsabilità ufficiali perché rappresentante di Eni in Nigeria, quindi dev'esserci e deve firmare". E su queste due righe ha chiesto per Pagano la condanna alla pena di 6 anni e 8 mesi di reclusione, la stessa pena richiesta per Vincenzo Armanna. Peccato però che una simile responsabilità ufficiale del rappresentante legale sia bandita nel nostro sistema penale, che come sappiamo è fondato sul principio di colpevolezza. E confesso veramente che io mi sento in imbarazzo a citare giurisprudenza di fronte a questo così esperto e attento Tribunale, e infatti anticipo già che mi limiterò proprio a citare due sentenze, una all'inizio e una alla fine del mio intervento. Però rispetto a quello che ho sentito nella requisitoria non posso non evidenziare come questa responsabilità ufficiale così configurata dai Pubblici Ministeri sia del tutto in contrasto con quello che è il monito della Corte Costituzionale nella notissima sentenza numero 1.085 del 1988, secondo cui per giungere, lo sappiamo benissimo, a un giudizio di colpevolezza è indispensabile che tutti gli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all'agente, siano cioè investiti dal dolo o dalla colpa. Come già stato illustrato dalle Difese che mi hanno preceduto, noi qui siamo di fronte a una totale insussistenza del reato di corruzione internazionale, però non posso non evidenziare come dalle stesse parole della Pubblica Accusa si evinca chiaramente che in relazione a Ciro Antonio Pagano da questo dibattimento non sia emerso assolutamente nulla. Vediamo quindi chi era Pagano, che ruolo ha avuto in questa operazione e che cosa gli viene contestato. I documenti che citerò nel mio intervento sono i documenti con la numerazione di cui alla nota comune delle Difese Eni depositata il 29 gennaio 2020. Pagano all'epoca dei fatti era *vice chairman e managing director* di NAE, cioè, come sappiamo, della società Eni operativa in Nigeria che occupandosi dei giacimenti offshore, cioè in acque in profonde, ha partecipato all'operazione di acquisizione del blocco 245. In tale veste Pagano era il soggetto munito dei poteri di firma per le operazioni relative all'acquisizione di licenze su titoli minerari. Abbiamo prodotto tutte le delibere, le *resolution* e il *rating* del board di NAE, il primo è l'allegato 104 ed è proprio la *resolution* e il *rating* del 26 aprile 2010, che gli conferisce questi poteri. Pagano è stata altresì la persona designata e autorizzata dai consigli di amministrazione di Eni e di NAE, come sappiamo, alla firma del *resolution agreement*. Faccio presente

dibattimento è emerso in modo assolutamente chiaro che Pagano, dopo questo primo contatto con Akinmade, non ha mai partecipato alle negoziazioni per l'operazione OPL 245, né nella prima fase... come sappiamo ci sono due fasi, la prima fase è delle trattative con Malabu, né nella seconda con il Governo. E questo perché? Anche questo ce l'ha spiegato il professor Manzonetto nella sua consulenza, pagina 142. Dice che "Proprio la procedura anticorruzione Eni, rapporti con la PA vigente in Eni dal 2004, prevedeva espressamente che la sottoscrizione degli accordi doveva avvenire a opera di un soggetto diverso da quello che aveva fatto le trattative. Questo era previsto nelle procedure anticorruzione Eni e questo è successo anche per l'operazione OPL 245". Vediamo adesso quelli che sono stati i rapporti di Pagano con gli altri protagonisti di questa vicenda, *in primis* con Obi. Come ho già detto Pagano non ha partecipato alle negoziazioni con Obi, non ha avuto rapporti diretti con Obi. Questo risulta dall'esame di tutte le e-mail, di tutti gli SMS di Obi, non ce n'è neanche uno con Pagano, e anche dall'esame di tutta la copiosa documentazione contenuta nella valigetta Obi. Ebbene, la Pubblica Accusa ha tentato quindi invano di fare emergere un collegamento tra Obi e Pagano durante l'escussione dell'Imputato Agaev, all'udienza del 26 giugno 2019. Dopo aver chiesto ad Agaev delucidazioni sui suoi rapporti con Obi, il Pubblico Ministero pagina 27 delle trascrizioni gli chiede "Chi erano le persone che le ha menzionato di Eni? Chi conosceva Obi in Eni?", a questo punto il Pubblico Ministero muove all'Imputato delle contestazioni aventi per oggetto delle dichiarazioni rese da Agaev durante un interrogatorio nelle indagini davanti allo stesso Pubblico Ministero in data 30/03/2016. Il Pubblico Ministero chiede ad Agaev "Oltre a queste, lei ha detto che conosceva Romano, è possibile che questo Romano si sia sbagliato perché noi, scusi, non vorrei suggerirle niente, anche perché la circostanza può essere delicata, però c'è uno degli Imputati che si chiama Pagano", allora a questo punto a seguito di contestazioni della Difesa che ha fatto presente come nella registrazione la parola fosse "Armana" erroneamente trascritta come "Romano", il Pubblico Ministero ha detto "Sono d'accordo con lei, molto probabilmente è Armana, però non volevo suggerire il nome". Evidentemente il Pubblico Ministero non voleva suggerire il nome di Armana però ha suggerito il nome di Pagano. Quello che conta è che comunque alla fine Agaev, di fronte a questo Tribunale, ha chiarito che Obi gli ha riferito il nome di Armana e non di Pagano. Questo per chiarire come con Obi sia emerso chiaramente che non vi sono stati rapporti da parte di Pagano. Vediamo adesso quali sono stati i rapporti di Pagano con Falcioni. Anche qui abbiamo prodotto l'allegato 274 della nota delle Difese comune, vi sono tutta una serie di e-mail tra Pagano e Falcioni, e-mail da cui si evince un rapporto molto formale, si davano del lei, a volte un rapporto conflittuale, un

rapporto che aveva per oggetto solo ed esclusivamente i lavori appaltati da NAOC alle società di Falcioni che si chiamano Alcon e EFTD (fonetico) Ltd. Voglio subito sgomberare il campo da dubbi e insinuazioni e fare presente che il Teste Giandomenico ha riferito di non ricordare di aver mai visto Pagano a casa di Falcioni, udienza 12/12/2018, pagina 16: Pubblico Ministero “Ricorda se tra queste persone che erano a casa di Falcioni vi fossero, in particolare, Pagano e Pujatti?”, Giandomenico “Non credo che ci fossero anche Pagano e Pujatti dal signor Falcioni”. E sempre per una questione di chiarezza voglio far presente che a differenza di quanto ho sentito nella requisitoria, Armanna non ha mai riferito di aver parlato con Pagano del collegamento tra Falcioni e Bisignani, basta andare a rileggere quello che ha detto Armanna in dibattimento per averne conferma. I rapporti meramente formali tra Falcioni e Pagano sono stati confermati da Stefano Piotti, socio di Falcioni nelle sue società, sentito all’udienza del 30/10, pagina 30. Si stava parlando dei tentativi di trasferimento dei soldi a Petrol Service. Il Pubblico Ministero chiede “Eni e Shell erano al corrente di questi tentativi di trasferimento?”, Piotti “Non credo, guardi”, Pubblico Ministero “Però in quel periodo c’erano anche dei rapporti, anche per altri motivi, per esempio con Ciro Pagano”, Piotti “No, erano rapporti strettamente legati all’esecuzione del progetto Idu, che era un progetto molto difficile, molto conflittuale”, il Pubblico Ministero insiste e dice “No, per dire che c’era un rapporto, voglio dire. Magari ne avete parlato”, e Piotti risponde “Assolutamente, io Ciro Pagano se l’ho visto due volte è già tanto, però erano tutti incontri strettamente legati a completamento del progetto Idu”. Quindi anche questo tentativo della Pubblica Accusa non ha portato ad alcun risultato favorevole alla tesi accusatoria. Parliamo adesso dei rapporti con Petrol Service, e posso dire con assoluta tranquillità che dal dibattimento non è emerso, in quanto non vi è mai stato, alcun collegamento tra Petrol Service e il Dottor Pagano, così come non vi è mai stato alcun collegamento tra Petrol Service ed Eni. Sappiamo che Armanna ha fatto delle dichiarazioni aventi per oggetto presunti colloqui su Petrol Service con alcuni degli Imputati, nonché con alcuni dei testi, con Pujatti e con Vicini. Ma anche queste dichiarazioni sono del tutto inattendibili e *in primis* sono proprio state smentite dai testi di riferimento. Anche il Pubblico Ministero nella requisitoria ha detto che l’unico Imputato in relazione al quale sussistono collegamenti con Falcioni e Petrol Service è proprio Armanna. E a questo punto voglio aprire una breve parentesi su Petrol Service, in quanto nella sua requisitoria il Pubblico Ministero ha fatto più volte, in relazione al rapporto tra Falcioni e Armanna, l’equazione: Armanna uguale Eni. In realtà questa equazione però è del tutto smentita dalle risultanze processuali, in quanto Armanna, e solo Armanna, come questo dibattimento ha ampiamente dimostrato, Armanna balla da

solo. Le e-mail del giugno 2011 aventi per oggetto il pagamento da parte del governo a Petrol Service e a Malabu, sono state inviate da Falcioni all'indirizzo personale di Armanna, non al suo indirizzo aziendale. Questa è una circostanza molto importante. In queste e-mail non c'è mai stato per conoscenza, non solo Pagano, ma nessun altro dirigente o dipendente Eni, né queste e-mail, né altre, aventi ad oggetto Petrol Service sono mai arrivate ad alcun dirigente o dipendente Eni. Quindi è assolutamente in contrasto con le risultanze processuali, è molto semplicistica, suggestiva e provocatoria fare questa equazione Armanna uguale Eni. Nei rapporti di Armanna con Falcioni riguardo a Petrol Service c'è sempre stato solo Armanna, non ci sono mai stati né Pagano né Eni. E anche Piotti lo ha confermato durante la sua audizione, la Pubblica Accusa ancora ha tentato di fare dei collegamenti tra Eni e Petrol Service, facendo domande direi palesemente suggestive. Leggo la domanda che è stata fatta dal Pubblico Ministero che chiede a Piotti: "Lei sa per quale motivo Eni e Shell si fossero convinti a far passare questo denaro tramite Petrol Service?", pagina 31 dell'udienza del 30/10/2019. Ma con questa domanda l'Accusa dava per scontato quello che invece voleva provare, e cioè il collegamento tra Eni e Petrol Service che né l'aveva riferito Piotti, né era mai emerso da nessun'altra risultanza processuale. E infatti il Presidente, sempre molto attento, è intervenuto su questa domanda del Pubblico Ministero e chiede a Piotti "No, però al di là della sua opinione, interpretazione di documenti, la domanda del Pubblico Ministero è volta a sapere: siccome lei ha partecipato e ha parlato con persone che si interessano di questo affare, sono state nominate la Eni e la Shell? Questa è la domanda", appunto precisata dal Presidente, e cosa risponde Piotti? "No, non sono state nominate". Quindi questo è quello che risulta dal dibattimento sui rapporti con Petrol Service, e possiamo quindi tranquillamente dire che dal dibattimento è emersa la totale assenza di rapporti di Petrol Service sia con Pagano che con Eni. Voglio dire due parole anche sulla documentazione rinvenuta presso EMMGI, in quanto, come sappiamo, presso questa società sempre riconducibile al mondo di Falcioni, sono stati trovati dei documenti Eni. La nota *due diligence*, circolare 379, la conferma del mandato da Malabu a EVP, il rapporto TRAG 2010, e anche il "Malabu-Eni GVEI submission march 2010" (fonetico). Questa documentazione è stata trovata allegata a un'e-mail un po' strana ustates@yahoo.com e poi inviata a mauromacchi@emmgi.com e a sua volta inviata sempre, in realtà il nome questa volta è mauromacchi@emmgi.com. Se il Tribunale va a vedere i documenti 112, 113 e 114 della nota delle Difese comune, si può rendere conto che questi documenti non sono altro che i documenti inviati in data 12/05/2010 da Pagano a De Rosa e ad Armanna. Quindi si tratta sicuramente di documenti nella disponibilità di Armanna, che come ho

già detto aveva rapporti personali con Pagano, ed era sicuramente a conoscenza della società Petrol Service, come risulta dalle e-mail del 2011. Per altro questo meccanismo di e-mail anonime ha molte analogie con il meccanismo di invio di e-mail anonime, di cui Armanna si è dichiarato esperto all'udienza del 17/07/2019, quando ci ha raccontato come avrebbe fatto il sabotaggio dell'operazione Petrol Service presso BSI. È stato proprio lui a raccontarci che l'invio di e-mail anonime avviene attraverso l'invio da parte di un'e-mail anonima di un'e-mail a un soggetto che poi la rigira a sé stesso, ed è lo stesso meccanismo che abbiamo nelle e-mail rinvenute presso EMMGI, ustates a mauromacchi che poi se la rigira a sé stesso. Quindi lascio trarre al Tribunale le conclusioni su chi può avere inviato questa documentazione a EMMGI. Arriviamo adesso a parlare di Armanna, su cui è già stato detto molto, quindi non ripeterò quello che è già stato detto. In primo luogo voglio dire che le dichiarazioni di Armanna in dibattimento non costituiscono in alcun modo una chiamata di correttezza nei confronti di Pagano in relazione alla sua partecipazione al reato di corruzione internazionale, in quanto in nessun passaggio delle stesse viene riferita a Pagano alcuna condotta penalmente rilevante né alcuna consapevolezza di accordi o pagamenti corruttivi. Voglio però fare altre considerazioni su Armanna proprio in relazione alla posizione di Pagano, in quanto la credibilità intrinseca di Armanna nei confronti soprattutto di Pagano, è stata irrimediabilmente minata dalla registrazione avvenuta in data 28/07/2014 presso i locali della STI (fonetico). Come sappiamo, in questo video Armanna dice chiaramente, senza giri di parole, che voleva cambiare i capi della Nigeria, in particolare *Ciro Antonio Pagano*, per mettere al loro posto uomini di suo gradimento che non lo avrebbero intralciato negli affari. Cito poche frasi, però molto significative, riguardo a quello che Armanna ha detto di Pagano. Pagina 53 delle trascrizioni che sono agli atti. Armanna "Scusa, ma noi riusciamo a cambiare il capo della Nigeria? Al posto di *Ciro Antonio Pagano*...", Amara, che era uno degli altri partecipanti, "tu dovresti utilizzare gli Avvocato dicendo che forse è meglio che tutti quelli coinvolti sulla 245 in Nigeria non ci siano più", Armanna allora dice "tu prendi *Ciro Antonio Pagano* e lo togli", sempre Armanna "perché sono coinvolti sulla 245, e non escluderei che arrivi un avviso di garanzia, mi adopero perché gli arrivi (ride)". Ebbene, noi sappiamo che questa inquietante, a dir poco, conversazione è avvenuta in data 28 luglio 2014, due giorni prima della presentazione di Armanna ai Pubblici Ministeri. E devo dire che sono rimasta un po' sorpresa a sentire fino a che punto la Pubblica Accusa si è spinta nella difesa di Armanna nella requisitoria, in quanto affermato, udienza 21/07/2020 pagina 90, "Va però detto che questo adoperarsi nella realtà dei fatti accaduti è stato semplicemente un rendere dichiarazioni". Ma, appunto,

sono restata stupita perché come semplicemente rendere dichiarazioni mendaci a un Pubblico Ministero dovrebbe costituire un reato. Faccio presente che Armanna quando in dibattimento gli sono state chieste spiegazioni su questo video, ha confermato che la sua intenzione era quella di mandare via Pagano dalla Nigeria. Quindi crollata l'attendibilità intrinseca di Armanna, non dirò niente sull'attendibilità estrinseca di cui hanno già parlato le altre Difese, se non dire che siamo chiaramente di fronte a quello che la Suprema Corte definisce un caso di inattendibilità talmente macroscopica per conclamato contrasto con altre sicure emergenze processuali da rendere impercorribile la strada dell'attendibilità frazionata che l'Accusa vorrebbe percorrere. Ho già detto che da come è stato formulato il capo d'imputazione emerge il primo segnale di quello che poi ha confermato tutta l'istruttoria dibattimentale, cioè la totale carenza di elementi a favore dell'Accusa. Se andiamo a vedere le condotte che sono state contestate a Pagano abbiamo proprio una conferma di ciò, perché cosa poteva contestare il Pubblico Ministero allo sventurato Pagano? Solo di aver fatto il suo lavoro. E infatti cosa viene contestato a Pagano? Di aver firmato l'offerta del 30 ottobre, di aver firmato il *resolution agreement*, di essere andato a casa di Casula e di aver partecipato a un normale incontro istituzionale con un Capo dello Stato come avveniva in tutti i Paesi in cui Eni operava. Quindi adesso molto brevemente, perché come ho anticipato si tratta di condotte del tutto lecite, però voglio brevemente comunque fare alcune considerazioni molto rapide sulle condotte contestate a Pagano nel capo d'imputazione. La prima, di aver firmato l'offerta del 30 ottobre 2010, ma come ho già detto il Dottor Pagano era il *managing director* con poter di firma, proprio per questo tipo di operazione, quindi non ha firmato solo l'offerta del 30/10, ha firmato tutte le offerte, anche quella di aprile e quella di giugno. Offerte, che come risulta dal dibattimento, per altro, sono state tutte predisposte e finalizzate dalle competenti funzioni Eni di sede. Offerte in cui, come già stato spiegato, vi erano tutte quelle condizioni ostative che poi hanno impedito di chiudere l'operazione con Malabu e sono uno dei tanti elementi incompatibili con un accordo corruttivo. E comunque l'aver firmato questa offerta non può certo costituire un concorso in una corruzione internazionale trattandosi di una condotta del tutto lecita. Poi abbiamo... l'altra contestazione è quella di aver partecipato a queste riunioni con dirigenti Shell presso l'abitazione di Casula. Anche qui, come ho detto, capo d'imputazione forgiato sulle dichiarazioni di Armanna. Anche questa contestazione nei confronti di Armanna è un chiaro accoglimento da parte della Pubblica Accusa di quanto riferito da Armanna nelle indagini preliminari, che aveva detto che c'era stata questa famosa cena a casa di Casula in cui si sarebbe parlato di alzare il prezzo fino a 1,3 per pagare Obi, e quindi di aumentare di 40 milioni di dollari. Ebbene, la Difesa

Descalzi ce l'ha spiegato molto bene qual è il metodo Armanna. Cosa faceva Armanna? Partiva da una circostanza vera, cioè il fatto che effettivamente questa cena c'era stata, e in effetti questa cena c'è stata, per condirla con dichiarazioni inattendibili, in questo caso l'oggetto delle discussioni in quella cena, per rendere il falso verosimile. Ebbene, anche le dichiarazioni di Armanna su questa cena sono inattendibili e smentite dai documenti. Il primo documento che smentisce queste dichiarazioni di Armanna è l'e-mail da Casula a Descalzi del 19/09/2010, in cui Casula dice a Descalzi proprio... si fa chiaro riferimento a questa cena e dice "Di che cosa si è discusso in questa cena?", non si parla assolutamente di niente di quello che ha detto Armanna, non si parla di pagare Obi, e per il prezzo si dicono cose ben diverse. Non si parla di 1,3 come ha detto Armanna, ma leggo espressamente cosa c'è scritto in questa e-mail "Per il 100 percento del blocco l'offerta potrebbe essere circa un miliardo e 200 milioni, incluso il bonus di firma". Quindi questo è quello che viene scritto in relazione a questa cena. Ma le dichiarazioni di Armanna su questa cena sono smentite anche dalla stessa e-mail, chiamata invocata dal Pubblico Ministero a conferma delle dichiarazioni di Armanna su questa cena, e cioè l'e-mail del 11/10/2010 inviata da Brinded a Robinson. Anche qua non si parla minimamente di quello che ha detto Armanna, non si parla dei 40 milioni da pagare a Obi, e si parla di cifre del tutto diverse. Si parla di quegli 85 milioni *cash* che doveva aggiungere Shell, di cui ha già parlato la Difesa Descalzi, quindi non mi dilungherò, denaro che doveva servire a tutt'altro, che non doveva certo servire a pagare Obi ma doveva servire per arrivare alla metà del prezzo per pagare Malabu. Quindi anche le dichiarazioni di Armanna sulle discussioni di questa cena sono smentite dai documenti e comunque hanno per oggetto condotte assolutamente ontologicamente inidonee a costituire una partecipazione nel reato di corruzione internazionale. L'incontro, terza condotta contestata a Pagano, l'incontro col Presidente a Minna del 22/02/2011, è un incontro diverso rispetto a quello di cui hanno parlato le altre Difese, diverso ma simile, perché sempre un incontro istituzionale, e per altro Pagano, essendo managing director, aveva anche il compito di organizzare la logistica degli incontri dei manager con i Capi di Stato, e per altro in questo incontro istituzionale, come negli altri incontri, c'è sempre la solita lettera dell'AD, lettera di ringraziamento che viene mandata dopo, anche in questo caso c'è ed è l'allegato 222 alla nostra nota di produzione, dove vengono riepilogati i temi trattati durante questo incontro, e da questa lettera si evince chiaramente che in questo incontro non si è neanche parlato dell'OPL 245, si è parlato di altri temi di interessi Eni, della centrale elettrica a Okpai e del progetto di Bras (fonetico). Quindi non si è neanche parlato dell'OPL 245, anche qua condotta lecita che non può costituire un concorso nella corruzione internazionale. E

arriviamo finalmente all'ultima condotta contestata a Pagano, che è la firma del *resolution agreement*. Dal dibattito è emerso chiaramente che Pagano ha partecipato solo agli incontri del 28 e del 29 aprile 2011, perché in questi incontri era prevista la firma del *resolution agreement*, e come ho già detto Pagano era la persona autorizzata e munita dei poteri di firma per questo documento. Lo svolgimento di questo incontro è molto importante, adesso ve lo illustrerò, è uno dei tanti elementi incompatibili con un accordo corruttivo in quanto sino all'ultimo vi sono stati importanti punti di disaccordo tra le parti, e non vi era alcuna certezza sulla firma del *resolution agreement*. A questo incontro per Eni hanno partecipato Giorgio Vicini e Pagano. Vicini ha reso la testimonianza, Pagano sappiamo, abbiamo depositato una memoria a sua firma, sappiamo benissimo il valore di una memoria a firma dell'Imputato, però quello che conta è che tutte le parole che ha scritto Pagano sono tutte confermate dai documenti prodotti. Ebbene, quali erano alla data del 28 aprile 2011 le questioni ancora da risolvere tra le parti? Erano almeno 3: l'*heads of agreement* tra Eni e Shell non era ancora stato firmato; l'*escrow agreement* che doveva regolare la meccanica dei pagamenti non era ancora stato concordato tra Eni e Shell e quindi non era ancora stato condiviso con l'Attorney General; e infine vi era ancora disaccordo tra Eni e Shell sulla suddivisione di eventuali proventi derivanti dall'esercizio dei *back-in rights*. Ebbene al 28 e 29 ci sono state accese discussioni, ce lo dice Vicini, che ci dice, pagina 43 delle trascrizioni, "Fu un incontro molto lungo quello del 28 e molto teso, al limite della rottura proprio". Ma poi ci sono proprio delle e-mail scambiate da Pagano in quei due giorni, e ritengo che siano e-mail molto importanti, in quanto dimostrano proprio la totale estraneità di Pagano da quanto gli viene contestato. Ve le leggo perché sono proprio degli scambi molto molto veloci. Il 28 aprile 2011 Ranco scrive a Pagano e Bollini, allegato 241, "Ho parlato con Claudio e dice di non firmare se non c'è l'*escrow agreement*". Poi sempre il 28 abbiamo uno scambio di e-mail tra Pagano e Casula, Casula chiede a Pagano "Allora firmate?", e Pagano gli risponde "Non lo so, non credo, dipende da come andrà la discussione sull'*escrow* con AG". E poi abbiamo l'ultima e-mail proprio del 29, del giorno della firma, dove Pagano scrive a Vicini "Non ne veniamo fuori". Quindi queste e-mail proprio scambiate il giorno della firma del *resolution agreement*, il giorno prima, dimostrano che Pagano durante questi incontri non aveva neppure alcuna certezza sulla chiusura dell'operazione e sulla firma dell'accordo. Dimostrano, se ce ne fosse ancora bisogno, la totale assenza in capo a Pagano di una consapevolezza di ipotizzati e indimostrati accordi corruttivi. Ebbene "lo sventurato Pagano ha firmato", ha detto il Pubblico Ministero. Ma ha firmato un accordo del tutto lecito a cui si era giunti all'esito di lunghe trattative, che sono si sono

svolte, sono noiosa, lo ripeto, con modalità del tutto incompatibili con uno schema corruttivo. Sia il Pubblico Ministero che la Parte Civile hanno cercato di rappresentare come anomali alcuni accadimenti che sono avvenuti durante le negoziazioni, ma in realtà tutto quello che è successo in questa operazione è tutto normale, spiegabile e lecito, e nel valutarlo bisogna sempre tenere in considerazione la particolare situazione fattuale e giuridica in cui si trovava questo giacimento. In primo luogo faccio presente che era non solo normale, ma anche indispensabile, che nella fase delle trattative con Malabu, dal Pubblico Ministero definita privatistica, vi fosse già un intervento del Governo, in particolare dell'Attorney General, proprio perché il blocco era gravato da controversie che coinvolgevano anche il Governo. Sappiamo che c'era l'arbitrato ICSID promosso da Shell nel 2007. Quindi era istituzionalmente compito dell'Attorney General farsi parte attiva per cercare di risolvere le controversie e per cercare di sbloccare la situazione. Specularmente era altresì del tutto normale e indispensabile che Malabu, che l'abbiamo sentito, sembrava stranissimo che Malabu partecipasse agli incontri con l'Attorney General, ma era più che normale che Malabu partecipasse alla fase delle trattative con il Governo, perché Malabu era la titolare della licenza, era la parte a cui spettava il pagamento della *consideration* per rinunciare ai diritti sul blocco in base a quanto previsto dall'articolo 44 della costituzione, ed era altresì Malabu la firmataria del *resolution agreement*, nella versione di un accordo unico all'inizio, poi sappiamo che invece è stato diviso in tre e Malabu alla fine è stata la firmataria del Malabu *resolution agreement*, e quindi era più che normale che partecipasse anche a questa fase delle trattative. Sono quasi arrivata al punto di iniziare a parlare del contenuto del *resolution agreement*, però prima voglio fare delle brevissime considerazioni sulla fase delle trattative con il Governo, in quanto ritengo che sia uno dei principali elementi incompatibili con uno schema corruttivo. Perché l'intervento del Governo nelle negoziazioni non è certo stato motivato da accordi corruttivi di cui, come abbiamo visto, è stato spiegato bene dalle altre Difese, non c'è nessuna prova. Il Governo è intervenuto nelle trattative per risolvere le controversie che lo vedevano coinvolto e che da anni impedivano la messa in produzione di questo blocco, che avrebbe portato importantissimi benefici per il Paese, come ci ha spiegato la consulenza Scandizzo. Il Governo non ha certo fatto fa filtro, in quanto il suo intervento è stato indispensabile, perché solo acquisendo una nuova licenza da parte del Governo si poteva avere la certezza di acquisire una licenza libera da controversie e di risolvere tutti i problemi che non si riuscivano a risolvere con Malabu relativi alla titolarità di Malabu e ai poteri di firma. Abbiamo visto che vi sono state trattative serie e documentate, che sono durate da dicembre ad aprile, con il Governo. Sono finite...

proprio anche il 28 e il 29 aprile ci sono state delle discussioni tra le parti. Ma la cosa importante è che a queste trattative non ha partecipato solo l'Attorney General, hanno partecipato anche la società petrolifera statale nigeriana, la NNPC, e il Dipartimento della Risorse Petrolifere, che sono autorità che secondo la Pubblica Accusa non sarebbero mai state corrotte e che sono state, a tutti gli effetti, garanti sia del rispetto della normativa nigeriana che dell'interesse del Paese. dall'istruttoria dibattimentale è emerso, perché ce l'ha detto Enrico Caligaris, udienza 27/02/2019, pagina 36, che è stato proprio l'Attorney General a richiedere il parere sulle bozze dell'agreement agli altri enti statali che dovevano sottoscrivere il documento. Perché ricordiamoci che NNPC, cioè la società statale petrolifera nigeriana, ha firmato il *resolution agreement*, quindi cosa succede? L'Attorney General dà il documento a NNPC per avere le sue osservazioni. Poi, come sappiamo, i primi di febbraio 2011 arrivano le osservazioni di NNPC. E qui abbiamo un'e-mail molto importante del 3/02/2011, da Casula a Descalzi. "L'AG" scrive Casula "ha detto che senza l'endorsment di NNPC o comunque un accordo con loro sui termini del resolution agreement è pronto a disimpegnarsi dalla negoziazione". Questa e-mail è sicuramente incompatibile con un accordo corruttivo, l'AG dice "O vi mettete d'accordo con NNPC o salta l'operazione". L'AG allora cosa fa? Lo sappiamo, fa il tavolo tecnico di lavoro congiunto tra le parti, dove oltre a Eni, Shell e Malabu, partecipa anche NNPC nella persona della Professoressa Omorogbe, capo dell'ufficio legale di NNPC, esperta di diritto dell'energia e persona molto competente in materia. Apro e chiudo la parentesi, la lettera del DPR dell'1 aprile è stata sottoscritta da questo Obaje che da fonti aperte risulta essere per altro un geologo e non certo un esperto di diritto nigeriano, come è invece la professoressa Omorogbe. Quindi siamo a febbraio 2011, abbiamo gli incontri del 3, 11 e 24 febbraio, tra tutte le parti, partecipanti e questioni discusse sono diligentemente riportati nei *minutes of meeting*, che sono agli atti, redatte dai dipendenti Eni, agli incontri del 24 e 28 partecipa anche NNPC. L'Attorney General dopo aver coinvolto NNPC, coinvolge anche il Dipartimento della Risorse Petrolifere. Sappiamo che il 9 febbraio 2011 gli scrive, gli manda la bozza di *agreement* allora esistente, e anche al DPR dice "Fatemi avere le vostre osservazioni", e come sappiamo l'1 aprile arrivano le osservazioni del DPR, come ormai è emerso chiaramente, osservazioni quindi su una bozza di *resolution agreement* embrionale, quella esistente all'epoca in cui gli era stato mandato. Tanto è vero che nella risposta si parla ancora di un *resolution agreement*, mentre ad aprile eravamo già arrivati alla divisione in tre *resolution agreement*. Quindi osservazioni su una bozza in gran parte superata dalle negoziazioni, che erano già state fatte con NNPC nel mese di febbraio. La lettera del DPR dell'1 aprile aveva chiare finalità negoziali ed

era strumentale a ottenere il riconoscimento dei *back-in rights*. Me ne sono accorta, devo dire, recentemente, però la risposta del DPR è arrivata con grande ritardo rispetto a quanto gli era stato richiesto dall'Attorney General, perché l'Attorney General nella lettera del 9 febbraio dice al DPR "Fatemi avere le vostre osservazioni entro il 23 febbraio", invece il DPR risponde l'1 aprile, più di un mese dopo. Perché? Cosa fa il DPR? Aspetta di vedere come stanno andando nel frattempo le negoziazioni con NNPC, negoziazioni che, come sappiamo, non sono riuscite dal lato Governo a portare a casa quello che al Governo interessava, che erano i *back-in rights*. Quindi il DPR aspetta di vedere come vanno le negoziazioni con NNPC, vede che NNPC non è riuscita a portare a casa i *back-in rights*, allora scrive questa lettera fortemente critica, la conosciamo bene, perché è stata più volte citata nel dibattito, scrive quella lettera che raggiunge lo scopo. Raggiunge lo scopo perché all'incontro negoziale del 14 aprile, come sappiamo, alla fin fine Eni cede e decide di andare incontro al Governo e di concedere i *back-in rights*. Ancora una volta, lo ripeto, sono noiosa, svolgimento delle trattative incompatibili con uno schema corruttivo. Mi chiedo: se c'era già un accordo corruttivo, come sostiene la Pubblica Accusa, che bisogno c'era di andare così avanti con questi incontri negoziali? Si poteva chiudere prima con Malabu. Si poteva chiudere prima con il Governo. E invece no, le negoziazioni sono durate un anno e mezzo e si sono concluse a una condizione peggiorativa per Eni e Shell e favorevole al Governo che ha ottenuto il riconoscimento dei *back-in rights*, di cui parlerò dopo. E faccio presente che la somma concordata, pari a 1,3 miliardi, è rimasta invariata anche a seguito del riconoscimento dei *back-in rights*, nonostante tale opzione avesse ovviamente un valore. E noi abbiamo chiesto ai nostri consulenti di calcolarlo. E Kotler ci ha detto e ci ha motivato che l'opzione dei *back-in rights* vale una somma non indifferente di 402 milioni di dollari, Kotler pagina 75 della sua consulenza. Quindi in definitiva le trattative con il Governo dimostrano che il *resolution agreement* è stato il frutto di negoziazioni tra tutte le parti, comprese tra quelle che tutelavano il rispetto della normativa nigeriana e l'interesse del Paese. L'Attorney General non è stato assolutamente disinteressato o accondiscendente con le clausole proposte dalle società, è stato l'Attorney General a chiamare, a convocare, a chiedere il parere e NNPC, al DPR, a istituire il tavolo di lavoro, a dire a Eni "Se non vi mettete d'accordo con NNPC non faccio l'operazione". È stato in definitiva l'Attorney General a farsi garante del fatto che anche NNPC e il DPR fossero soddisfatti rispetto alle clausole del *resolution agreement*. E sono arrivata adesso a parlare del *resolution agreement*. E ritengo che questo dibattito abbia fatto estrema chiarezza sul fatto che questo accordo sia conforme al diritto nigeriano e che non possa essere ritenuto un atto contrario ai doveri

d'ufficio frutto di una discrezionalità immotivata del Governo. Ancora una volta, per comprendere l'infondatezza di queste sette censure contenute nel capo d'imputazione, voglio tornare indietro per capire la genesi di tali contestazioni, che, come ho già detto, di base sono state formulate sulla base della lettera del DPR e sulle raccomandazioni della House of Representatives. La Pubblica Accusa nella fase delle indagini preliminari non ha nominato alcun consulente tecnico per fare quella che era una doverosa verifica della conformità o meno del *resolution agreement* al diritto nigeriano, nemmeno nella lista testi depositata prima del dibattimento in data 24 febbraio 2018 il Pubblico Ministero non ha nominato consulenti tecnici. Soltanto all'udienza dibattimentale del 18 settembre 2018, ben 5 anni dopo l'inizio delle indagini, dopo avere evidentemente preso atto che le Difese avevano nominato dei consulenti tecnici sulle questioni giuridiche, allora cosa fa? Il Pubblico Ministero chiede l'ammissione a prova contraria del consulente Dayo Ayoade. E il povero Ayoade si è trovato un compito molto arduo, perché si è trovato il compito di supportare *ex post* delle censure che non aveva fatto lui. Ma non solo, che non erano neanche state fatte da esperti di diritto nigeriano. E per quanto riguarda le censure contenute nella lettera del DPR addirittura censure fatte su una bozza di accordo diverso da quello che poi è stato firmato tra le parti. In questi mesi ho avuto più tempo del previsto, quindi mi sono messa a studiare approfonditamente il contenuto del *resolution agreement*, ponendomi in un'ottica neutra, perché volevo veramente capire, anche perché sono complesse questioni di diritto nigeriano, volevo capire, perché non è stato facile, la fondatezza o meno di queste censure, di cui appunto ho parlato nella memoria che depositerò. Ho letto e riletto le consulenze, sono andata a leggermi le sentenze, mi sono letta la normativa nigeriana, la costituzione, i *back-in rights*, il DIBSA (fonetico), e alla fine sono giunta a una conclusione che anche il Tribunale potrà verificare quando andrà ad affrontare queste tematiche. La conclusione è questa: che mentre le interpretazioni che sono state date dai consulenti Segun e Odita trovano sempre conferma nelle pronunce giurisprudenziali di cui sappiamo l'importanza in un ordinamento di Common Law, nonché nella costituzione, nel Petroleum Act e nelle leggi nigeriani. Invece le critiche mosse da Ayoade non solo non trovano alcun supporto, né nelle sentenze, né nella legge, ma come adesso illustrerò molto spesso sono addirittura in contrasto con queste. Adesso voglio, visto che è già un po' che parlo, voglio comunque tranquillizzare il Tribunale che non mi metterò ad affrontare nello specifico tutte queste complesse questioni di diritto nigeriano, che sicuramente si prestano di più a essere lette piuttosto che ascoltate. Però voglio affrontare qualcuna di queste questioni, quelle che ritengo più rilevanti e quelle che ritengo proprio paradigmatiche, per dimostrare l'infondatezza, la pretestuosità e anche, devo dire, la

superficialità delle critiche mosse da Ayoade. E voglio iniziare con i *back-in rights*, disciplinati alla clausola numero 11 del *resolution agreement*. Nel capo d'imputazione c'è scritto che appunto il *resolution agreement*... “nel *resolution agreement* vi sarebbero espressi limitazioni e vincoli al potere del Governo nigeriano e di ogni ente o agenzia governativa di subentrare nello sfruttamento del blocco petrolifero”. Per supportare questa censura Ayoade cita il regolamento dei *back-in rights* del 2003, in particolare cita l'articolo 2 comma 2 che prevede che i *back-in rights* devono essere esercitati nella misura dei cinque sestimi. Ayoade però non ci dice in quali casi trova applicazione questo regolamento, che non è la normativa primaria a regolare la materia, perché la normativa primaria a regolare la materia dei *back-in rights* è il paragrafo 35 del primo allegato al Petroleum Act, che è una norma che conosciamo bene e che dice che il Governo può subentrare, non deve subentrare, e sottolineo l'importanza di questo verbo, può, non deve. Però dice che se lo fa, cioè se decide di subentrare, deve negoziare. Questa è la norma primaria per la disciplina dei *back-in rights*. Poi c'è una normativa secondaria che però non viene applicata sempre, ma solo in alcuni casi. E in quali casi viene applicato il regolamento dei *back-in rights*? Ce lo spiega la Segun, ed è proprio previsto dallo stesso articolo citato da Ayoade ma al comma 1, il comma 1 dell'articolo 2 del regolamento dei *back-in rights* dice “nel caso in cui l'assegnazione di un blocco preveda che il governo federale si riservi il diritto a una quota su una concessione di estrazione petrolifera, si applicano le condizioni di questo regolamento”, quindi il regolamento si applica solo se nell'atto di assegnazione del blocco c'è una previsione di una riserva a favore del Governo dell'esercizio dei *back-in rights*. Quando il Tribunale andrà a leggere gli atti di assegnazione dell'OPL 245, in particolare il *settlement agreement* del 2006, la lettera di reintegro del 2006, la lettera di conferma del 2007, la lettera di riassegnazione del 2010, si renderà conto che in nessuno di questi atti è prevista una riserva a favore del Governo dell'esercizio di *back-in rights*. Non solo, ma addirittura nella lettera del Ministro dell'Energia dell'11/04/2007, il Governo aveva espressamente rinunciato all'esercizio dei *back-in rights*. Leggo testualmente cos'ha scritto il Ministro Doukору “Vorrei inoltre dichiarare che accetto e confermo che OPL 245 restituita a Malabu non è soggetta all'esercizio dei *back-in rights*”. Quindi proprio alla luce di questa rinuncia esplicita, era del tutto legittimo e comprensibile e ragionevole da un punto di vista commerciale, che nelle tre offerte fatte da Eni, e nelle prime bozze del *resolution agreement*, non fossero previsti *back-in rights*. Nella requisitoria è stato detto che l'iniziale esclusione da parte di Eni della concessione dei *back-in rights*, leggo testualmente, trascrizioni 21/07 pagina 63, “Fu veramente una pretesa ostinata, chiaramente antiggiuridica, ma fatta con la forza di chi paga una

tangente perché non è pensabile che possa avere un altro sostegno”. Ebbene, questa è l’ennesima suggestione, qui addirittura non in mancanza di prove ma in contrasto con delle prove acquisite. Perché la lettera del Ministro Daukoru dice proprio che il Governo rinuncia all’esercizio dei *back-in rights*. Quindi è pacifico che all’OPL 245 non si applichi la limitazione dei cinque sestì. La Segun ha fatto tanti esempi di esercizio dei *back-in rights* nella misura del 50 per cento, per gli esempi mi riporto alle consulenze. *Ad abundantiam* faccio presente che una nuova normativa del 2019 adesso richiede che il subentra possa avvenire fino ai cinque sestì, comunque in questi casi in cui è prevista la riserva nell’atto di assegnazione, quindi adesso può anche nel caso in cui sia prevista una riserva nell’atto di assegnazione, avvenire a una somma inferiore. Ancora una cosa sui *back-in rights* voglio illustrarvi, perché Ayoade è arrivato ad affermare che il Governo non ha mai pagato per esercitare i *back-in rights*. Lo ha detto all’udienza del 3 aprile 2019 pagina 27. Dopo questa affermazione il Presidente chiede ad Ayoade “Ma questo è conforme alla costituzione?”, e Ayoade risponde “Questo è in linea con la questione dei *back-in rights* relativamente alla costituzione, perché il Governo esercita i diritti di *back-in* in maniera di sovranità, perché possiede il petrolio e non paga per la propria proprietà”. A questo punto il Pubblico Ministero si rende conto che il suo consulente non ha citato la sentenza Famfa, che è una nota sentenza importantissima in questa materia, allora chiede al suo consulente se sa dell’esistenza di questa sentenza e il consulente risponde di sì, dando una risposta piuttosto generica. Allora il Presidente torna a chiedere chiarimenti ad Ayoade, pagina 28 delle trascrizioni, e gli chiede “Ma perché quando abbiamo chiesto prima se era conforme alla costituzione non ci ha citato una decisione della Suprema Corte, che immagino sia l’organo, come da noi, deputato a interpretare la costituzione?”, e Ayoade risponde, pagina 29, “Questa decisione della Corte non ha niente a che vedere con il pagamento di indennizzi”. Allora io sono andata a prendermi la sentenza Famfa, che è una sentenza molto lunga però molto chiara nei suoi enunciati, e adesso vi leggo cosa dice... molto brevemente, ovviamente, la frase cruciale della sentenza Famfa. Dice “In considerazione del mancato rispetto da parte del Ministro delle Risorse Petrolifere delle chiare disposizioni del paragrafo 35 del primo allegato al Petroleum Act, l’acquisizione da parte del Governo Federale della Nigeria in relazione all’OML 127 risultava essere illecita e incostituzionale in violazione dell’articolo 44 comma 1 della costituzione”. E cosa dice l’articolo 44 comma 1 della costituzione? È proprio la norma che prevede il pagamento dell’indennizzo, che dice “Nessun bene mobile o interesse su un bene immobile può essere preso obbligatoriamente in possesso e nessun diritto o interesse su tale bene può essere acquisito obbligatoriamente senza il rapido” dice anche rapido

“pagamento di un indennizzo”. Quindi la sentenza Famfa dice che la mancata negoziazione in caso di *back-in rights* comporta una violazione della norma della costituzione che prevede il pagamento di un indennizzo. Dice l’opposto di quello che ha detto Ayoade di fronte a questo Tribunale e l’opposto anche di quello che abbiamo sentito nella requisitoria. Che la negoziazione sui *back-in rights* abbia a che fare con l’indennizzo si evince anche da un altro passaggio di questa sentenza. La Corte commentando l’articolo 35, è un passaggio citato da Odit, pagina 17 della sua consulenza, dice “Il ragionamento del legislatore è che il Ministro durante la negoziazione deve tener conto delle ingenti somme di denaro che sono state spese dal richiedente per le perforazioni petrolifere”. Quindi è indubbio che la negoziazione deve avvenire anche sui termini economici, sull’indennizzo, che la negoziazione è una questione di sostanza, non di procedura, come ha cercato di sostenere Ayoade. E faccio presente un’altra cosa, perché ho voluto, questo per una curiosità personale, andare a vedere che fine aveva fatto questa vicenda Famfa dell’OML 127. E vi faccio presente che ancora ad oggi, proprio perché NNPC non ha negoziato e non ha pagato indennizzi, ancora oggi NNPC è fuori dall’OML 127, che è uno dei giacimenti più produttivi della Nigeria. Perché ricordiamoci che l’articolo 35 dell’allegato 1 al Petroleum Act dice che il Governo può subentrare, non deve subentrare. Quindi NNPC dopo questa sentenza non è più entrata nell’OML 127. La Pubblica Accusa nella requisitoria ha detto “Ma perché il Governo doveva pagare la metà di qualcosa che è stato dato a Malabu?”. Ma anche qua, la risposta è semplice ed è sempre la stessa: la licenza era stata assegnata nel 2006 dal Governo a Malabu, quindi se il Governo voleva revocare la licenza a Malabu oppure subentrare dopo l’assegnazione a Eni o a Shell, doveva indennizzare chi in quel momento era proprietario della licenza perché lo impone l’articolo 44 comma 1 della costituzione. Anche il Difensore della Parte Civile ha fatto qualche affermazione che mi ha lasciato un po’ perplessa sui *back-in rights*, in particolare mi riferisco all’affermazione secondo cui “essendoci”, è stato detto, “una licenza in *sol risk*, senza la partecipazione di NNPC, il Governo non potrà mai sapere qual è il momento, se c’è un momento per esercitare i *back-in rights*”. Ma in realtà tutte le attività *upstream* e *downstream* dell’industria petrolifera sono continuamente monitorate dal DPR, che è l’ente regolatore del settore e costituisce appunto un’emanazione del diritto del petrolio. Tra i compiti attribuiti al DPR dalla legge, per esempio... per tutti i blocchi, anche per quelli in *sol risk*, vi sono per esempio: l’approvazione dei piani di sviluppo, l’autorizzazione alla commerciabilità delle scoperte, alla conversazione delle OPL in OML, il rilascio del permesso di esportazione di petrolio. Quindi attraverso il DPR, NNPC è quotidianamente aggiornata su tutto quello che succede su ogni blocco

petrolifero in Nigeria, anche su quelli in *sol risk*. Quindi sa benissimo se, come, dove e quando esercitare i *back-in rights*. In definitiva non vi è alcun dubbio sulla conformità della clausola 2011 al diritto nigeriano al Petroleum Act e alla costituzione. Parlo adesso dell'asserita violazione del NOGICDA. Faccio presente che nel capo d'imputazione la violazione del NOGICDA non è nemmeno contestata, nonostante questa normativa fosse già in vigore prima dell'inizio di questo procedimento e prima della firma del *resolution agreement*. Viene, nel capo d'imputazione, contestato solo il mancato rispetto delle linee guida in materia di *indigenous concession program* di ICP. Neanche nella lettera del DPR e nelle raccomandazioni della House of Representatives, si fa alcun cenno alla violazione del NOGICDA. Il NOGICDA viene invocato per la prima volta da Ayoade in dibattito, probabilmente per supplire alla chiara infondatezza della censura sull'ICP, che per altro sono delle linee guida e non è neanche una normativa vincolante. Parliamo prima dell'ICP. Riguardo l'IPC in primo luogo faccio presente che queste linee guida sono state comunque rispettate con la prima assegnazione a Malabu, fatta palesemente a una società di proprietà nigeriana. In secondo luogo faccio presente che nella riassegnazione del 2006 il Ministro del Petrolio aveva modificato i termini di assegnazione del blocco rimuovendo, come era nei suoi poteri, le limitazioni previste dall'ICP. E questa non è un'opinione della Segun, come abbiamo sentito dire nella requisitoria, ma lo dice espressamente sempre Edmund Daukoru, Ministro del Petrolio, nell'accordo 2006 e nella lettera di reintegro del 2006, che vi leggo. Dice, il Ministro del Petrolio, "Malabu potrà liberamente cedere interamente o in parte con qualsiasi terzo". Quindi dal 2006 non vi era più alcun vincolo in materia di ICP. Per quanto riguarda il NOGICDA non vi faccio certo adesso a voce tutta l'analisi letterale della normativa, che ho fatto nella memoria, quindi quella, appunto, mi auguro che la leggerete, mi limito a riportare le conclusioni del mio discorso che né... non c'è violazione né dell'articolo 3 né dell'articolo 6, in quanto tali norme non richiedono né direttamente né indirettamente che nell'assegnazione di un blocco o di una licenza petrolifera si dia necessariamente la precedenza a una società nigeriana posseduta al 51 per cento da cittadini nigeriani. Queste sono le conclusioni del ragionamento che troverete nella memoria. Però dico due cose molto rapide sul NOGICDA, che sono proprio tranchant a favore della piena conformità a questa normativa da parte del *resolution agreement*. In primo luogo che le linee guida emanate l'anno dopo l'entrata in vigore del NOGICDA, il 3/08/2011, chiariscono che sono le società di servizi a dover rispettare la definizione di società nigeriana prevista nel NOGICDA ai fini dell'idoneità dell'aggiudicazione di appalti nel settore. Ma poi l'elemento fondamentale che toglie veramente ogni dubbio sull'infondatezza di tale

censura è questo: che nell'articolo 4 del NOGICDA si legge che con questa legge è stato istituito il Nigerian Content and Development Monitoring Board, un organismo a cui è attribuito dalla legge proprio il compito di monitorare il rispetto delle previsioni contenute in questa normativa. L'articolo 5 infatti dice che il Board attuerà le disposizioni della legge al fine di garantire una crescita misurabile e costante del contenuto nigeriano. Ebbene, come risulta dai documenti che abbiamo prodotto, articolo 286 alla nota di Difese comune, questo organismo governativo che dipende dal Ministro del Petrolio ha sempre dato approvazione ai piani di sviluppo presentati da NAE per l'OPL 245, ritenendo che tale società abbia rispettato nella pianificazione dello sviluppo del blocco il requisito del contenuto locale. Abbiamo prodotto tutta la corrispondenza tra NAE e il *board*, tutte queste autorizzazioni. Facci per altro presente che sono autorizzazioni provvisorie, lo dico per prevenire eventuali repliche, perché sono autorizzazioni che vengono concesse fino ai passi successivi della gara, non fino alla gara complessiva, perché il board vuole avere da dire in tutte le fasi del processo della gara, ed è di tutta evidenza che il *board* istituito col NOGICDA non avrebbe mai concesso a NAE queste autorizzazioni se avesse ritenuto che l'assegnazione dell'OPL 245 fosse stata fatta in violazione della normativa che l'organo doveva monitorare. Quindi anche su questo non abbiamo dubbi sull'assoluta infondatezza di questa censura. Adesso andrò un po' più rapida, mi sto avvicinando verso la fine, però ho ancora degli importanti argomenti da trattare. L'assegnazione senza gara. Sull'assegnazione senza gara e sulla sua legittimità non cito neanche la Segun e Odit, ma cito Ayoade che a pagina 10 della sua consulenza dice, e non poteva dire diversamente, che, appunto, se è vero che l'assegnazione discrezionale dei blocchi petroliferi non sia più molto praticata, non vi è stata alcuna abrogazione della stessa, Ayoade dice "Che resta pertanto un'opzione possibile per il Governo", quindi anche Ayoade ammette che l'assegnazione senza gara è un'opzione possibile e non poteva fare diversamente perché lo prevede l'articolo 2 del Petroleum Act. Sulla gara però adesso voglio fare qualche considerazione per dimostrarvi come non sia certo... il fatto di non aver fatto la gara non sia certo sia stato il frutto di una discrezionalità immotivata, ma sia stato frutto di una ponderata scelta del Governo, che ha optato per l'unica strada percorribile, nonché l'unica vantaggiosa *in primis* per lo stesso Governo. Abbiamo sentito citare quelle e-mail in cui l'AG minacciava di fare la gara. Ma perché l'AG minacciava di fare la gara e poi non l'ha fatto? Proprio perché fare la gara sarebbe stata la cosa più svantaggiosa e non avrebbe mai portato a risolvere l'annosa questione della messa in produzione di questo giacimento. Non dimentichiamoci che per mettere il blocco in gara il Governo avrebbe dovuto revocarlo a Malabu. Abbiamo sentito più volte dire la storia

dell'elefante nella stanza, che Etete si era auto attribuito questa licenza. Però dobbiamo anche qua sempre ricordare che è stato poi lo stesso Governo che nel 2006 ha riassegnato la licenza a Malabu, e quindi se il Governo, non mi stanco di dirlo, avesse revocato la licenza a Malabu per metterla in gara, avrebbe dovuto indennizzarla secondo quanto previsto dall'articolo 44 comma 1 della costituzione. Proviamo adesso per un attimo a riavvolgere il nastro e a immaginare la messa in gara del blocco OPL 245. Due sarebbero stati gli scenari possibili in caso di revoca del blocco. Primo scenario, il Governo revocava la licenza a Malabu e in adempimento di quanto previsto dall'articolo 44 comma 1 la indennizzava con soldi propri. In questo caso il Governo avrebbe avuto solo svantaggi, quello di dover tirar fuori dei soldi per indennizzare Malabu e quello che sarebbe comunque rimasto con la causa pendente, rischio di causa, dell'arbitrato ICSID promosso da Shell. Solo svantaggi. Sul fronte gara impossibile immaginare l'esito positivo di una gara che ha per oggetto un blocco gravato da controversie. Neanche Eni avrebbe mai acquistato il blocco se fosse stato ancora oggetto di controversie. Ricordiamoci che tre offerte fatte da Eni avevano... tra le condizioni ostative c'era proprio la risoluzione delle controversie pendenti. Quindi questo primo scenario sarebbe stato negativo sia per il Governo che per l'esito positivo di una gara. Immaginiamo un secondo scenario, il Governo revocava la licenza a Malabu senza indennizzarla, ma anche in questo caso il Governo avrebbe avuto solo svantaggi, perché sarebbe comunque rimasta con la causa dell'arbitrato ICSID promossa da Shell, e si sarebbe sicuramente aggiunta la causa che avrebbe fatto Malabu per violazione dell'articolo 44 comma 1, che avrebbe anche probabilmente visto, visto il precedente Famfa. Anche in questo caso impossibile immaginare l'esito positivo di una gara. Quale società avrebbe speso somme ingenti per un blocco in acque profonde a 120 chilometri dalla costa, che necessitava di ingenti costi operativi, con il rischio di vedersi poi togliere il blocco a seguito di una pronuncia giudiziale. Vediamo invece lo scenario che si è effettivamente realizzato, che è questo quello della stipula del *resolution agreement*. Che cosa ha comportato per il Governo? Solo vantaggi. *In primis*, ha rispettato la costituzione perché il Governo ha indennizzato Malabu, ha rispettato l'articolo 44. Per farlo non ha dovuto usare denaro proprio ma denaro che gli è stato dato da Eni e Shell. Ancora, non ha dovuto fare esborsi e ha risolto tutte le controversie pendenti, senza usare denaro proprio. Inoltre Malabu ha finalmente rinunciato ai suoi diritti sul blocco che si ribadisce le erano stati dati dal Governo. Inoltre il Governo ha avuto i *back-in rights* che valgono, abbiamo visto, quantomeno 402 milioni di dollari. E infine la licenza è stata assegnata a società tecnicamente idonee e finanziariamente in grado di pagare sia il bonus di firma che gli ingenti costi operativi che questo blocco richiede. È certo che lo

scenario più favorevole del Governo è stato quello che si è realizzato con la firma del *resolution agreement*. Abbiamo sentito dire al difensore della Parte Civile che se ci fosse stata una gara ci sarebbe stato un *signature bonus* superiore. Ma questa affermazione non è per nulla condivisibile in quanto confligge con tutto quello che è emerso nel corso del dibattimento. Chi avrebbe pagato di più per avere di meno? Chi avrebbe pagato di più per un blocco gravato da controversie che ne diminuivano il valore che avrebbe potuto essere revocato a seguito di una pronuncia giudiziale sfavorevole, com'era già avvenuto nel 2006. E adesso voglio dire, ci tengo, due parole sui danni invocati dalla Parte Civile. Premetto che non sono mai stata brava in matematica, ho provato a fare due conti ma penso di esserci riuscita. Ho provato a vedere quanto hanno pagato ad oggi Eni e Shell per questo blocco. Noi abbiamo innanzitutto i 330 milioni pagati da Shell nel 2006 per le perforazioni dei campi Etan e Zabazaba. Poi abbiamo i 1,3 miliardi pagati con il *resolution agreement*. Poi dopo ricordiamoci che dal 2011, cioè da dopo l'assegnazione, ad oggi, al 2018 quantomeno, Eni e Shell, e ce lo dice Kotler a pagina 57 della sua consulenza, "hanno fatto notevole attività di sviluppo del blocco, hanno perforato quattro pozzi, Zabazaba3, Zabazaba4, Etan3 e Song1, e hanno fatto una serie di studi geologici e geofisici. In tutto questa attività ha comportato il costo di 723 milioni di dollari statunitensi". Quindi 330 più 1,3 miliardi, più 723, fanno almeno 2.343.000.000 di dollari che Eni e Shell ad oggi hanno speso per questo blocco petrolifero da cui non hanno tirato fuori neanche, non dico un barile, una goccia di petrolio. Non solo, tra pochissimo, a maggio 2011 (sic), scadono i 10 anni di durata della licenza e quindi non sappiamo neppure che fine farà questa licenza. Quindi posso tranquillamente dire che se c'è qualcuno che ha avuto dei danni da tutta questa vicenda sono state Eni e Shell, e non certo il Governo nigeriano che col *resolution agreement* si è preso uno dei più elevati *signature bonus* per blocchi comparabili, non ha dovuto tirare fuori denaro per indennizzare Malabu, ma in quanto è stato utilizzato il denaro che gli è stato dato da Eni e Shell, non ha dovuto neppure pagare per chiudere le controversie che lo vedevano coinvolto in quanto il denaro l'hanno tirato fuori Eni e Shell, e infine si è anche portata a casa i *back-in rights*. Due parole, e poi ho chiuso sul *resolution agreement*, o quasi, insomma comunque non manca molto, sulla clausola di stabilizzazione prevista dall'articolo 6. Anche qua non cito Segun e Odita, cito Ayoade, che ci dice nella sua consulenza che, pagina 27, "le clausole di stabilizzazione sono usate nei contratti relativi al petrolio e gas *upstream* nigeriani", e poi addirittura fa degli esempi. Faccio presente che la ratio di queste clausole è evidente, no? È quella di tutelare gli investitori che si impegnano in investimenti miliardari con ritorni distribuiti nell'arco di decenni. Facendo quindi degli

investimenti con certe assunzioni economiche e fiscali, questi investitori hanno la necessità di tutelare le assunzioni per evitare dei danni economici in caso di mutamenti legislativi sfavorevoli. È quindi del tutto normale, il Pubblico Ministero nella requisitoria ha citato come sempre opache delle e-mail dei dipendenti Eni e Shell che volevano avere... no, forse le ha citate la Parte Civile, delle e-mail dei dipendenti Eni e Shell che volevano avere queste clausole nel contratto. Ma ci mancherebbe altro, cioè sono clausole che sono prassi e che servono proprio per tutelare tutti i soldi che dovevano tirar fuori le due società. È una cosa del tutto lecita sempre mostrata come qualcosa di opaco e anomalo. Per altro questa clausola non dice che se ci sono nuove leggi queste non si applicano, quindi non limita il potere legislativo dell'assemblea nazionale. La clausola di stabilizzazione prevista nell'articolo 6 dice che se sopravvengono delle leggi sfavorevoli le parti possono concordare dei rimedi contrattuali per rimuovere gli effetti avversi, però sempre all'interno del contratto e all'interno della legislazione. Il povero Ayoade, che come ho già detto si è trovato un compito non facile, qualcosa doveva dire anche su questo punto, non sapendo cosa dire si è aggrappato a un *obiter dictum* di una sentenza, però alla fine anche lui ha ammesso, pagina 28 della consulenza ha ammesso "le Corti nigeriane non si sono pronunciate in modo specifico sulla legalità o meno delle clausole di stabilizzazione". Quindi anche qua possiamo tranquillamente dire che anche questa clausola è conforme al diritto nigeriano, così come o è la clausola di manleva contenuta al punto 17, in relazione alla quale Ayoade getta la spugna, non se la sente addirittura di dire niente su questo punto. Sappiamo che la clausola di manleva è tipica nelle transazioni, soprattutto in quelle a rischio di contenziosi, e se c'è una transazione a rischio di contenziosi è sicuramente quella dell'OPL 245, vista la sua storia, e la previsione di questa clausola era l'unico strumento idoneo a fornire a Eni e a Shell garanzie sufficienti per chiudere l'operazione. Sono arrivata adesso all'ultimo argomento prima delle conclusioni. È un argomento che ritengo di fondamentale importanza, in quanto chiude il cerchio su più di una questione: sull'infondatezza dell'ipotesi accusatoria, sulla legittimità del *resolution agreement*, e sulla pretestuosità della costituzione di Parte Civile. La Pubblica Accusa vuole contestare la legittimità di un accordo che lo stesso Governo, che inspiegabilmente oggi troviamo costituito come Parte Civile, ha sempre ritenuto legittimo, difeso e implementato. Dopo il 2011 infatti vi sono state più di una conferma da parte dello stesso Governo che oggi è costituito Parte Civile della legittimità del *resolution agreement*. E faccio presente al Tribunale che queste conferme sono tutte intervenute dopo il 2014, dopo le raccomandazioni della House of Representatives, e questo dimostra che ancora una volta i nostri consulenti avevano ragione a dire che queste

raccomandazioni avevano un valore meramente politico e non avevano alcun valore né giuridico né vincolante. Quali sono allora queste conferme? La prima conferma proviene dal Dipartimento delle Risorse Petrolifere, organo dipendente dal Ministro del Petrolio. Il Dipartimento delle Risorse Petrolifere ha sempre dato approvazione ai piani di sviluppo presentati da NAE al dipartimento. Come ho già detto, come ci ha spiegato Kotler, dal 2011 Eni e Shell hanno iniziato a fare tutta una serie di attività su questo blocco. Hanno perforato nuovi campi, hanno fatto degli studi geologici e geofisici, e tutte queste attività hanno permesso di formulare dei piani di sviluppo. Noi abbiamo prodotto agli allegati 287 e 289 tutte le lettere intervenute tra NAE e il DPR dove NAE presenta al Dipartimento del Petrolio questi piani di sviluppo. E il DPR ripetutamente approva i piani di sviluppo del blocco OPL 245. Ma dico io: se il Governo avesse ritenuto illegittimo il *resolution agreement*, il Dipartimento delle Risorse Petrolifere emanazione del Ministro del Petrolio non avrebbe mai concesso queste approvazioni. Questa è la prima conferma. La seconda conferma l'ho già anticipata, sono tutte le autorizzazioni ai progetti, sempre proposti da NAE, concesse dal board istituito col NOGICDA, che è un altro organismo che dipende dal Ministro del Petrolio. Come ho già detto anche queste autorizzazioni sono un'ulteriore conferma della legittimità del *resolution agreement*. Poi c'è un'altra conferma, questa volta la conferma non viene da un organo del Governo, però viene dagli Avvocati del Governo, quindi ritengo che sia comunque abbastanza importante. Perché gli Avvocati del Governo e del Ministro del Petrolio in una causa fatta nel 2017, sempre dal solito Sani Abacha per la titolarità di Malabu, abbiamo prodotto gli atti, Sani Abacha nel 2017 fa un'altra causa dove cita Governo, Ministro del Petrolio, NAE, SNEPCo, e anche l'EFCC perché sostiene sempre di essere stato estromesso da Malabu. Ebbene, in questa causa gli Avvocati del Governo e del Ministro del Petrolio si difendono con varie motivazioni, e tra queste motivazioni ribadiscono anche la legittimità del *resolution agreement* e in particolare dell'assegnazione senza gara. Abbiamo prodotto, allegato 288, il *ritten (fonetico) address* in supporto... *of first and second defendant*, che sono appunto first il Governo, second il Ministro del Petrolio, dove gli Avvocati del Governo scrivono "L'assegnazione di OPL 245 è stata fatta dal Ministro del Petrolio nell'esercizio dei poteri conferiti ai sensi dell'articolo 2 del Petroleum Act", che è proprio la norma che prevede l'assegnazione discrezionale. Ancora, "il Ministro del Petrolio ha facoltà di concedere o revocare l'OPL, pertanto il Ministro del Petrolio non ha agito *ultra vires* nell'emissione della lettera dell'11 maggio 2011", che è proprio la lettera di assegnazione della licenza. Quindi in quella causa il Governo difendeva il *resolution agreement*. In questa causa lo stesso Governo dice che è legittimo e chiede addirittura

indimostrati e improbabili danni. Mi sembra un atteggiamento a dir poco contraddittorio. L'ultima, da un punto di vista cronologico ma forse la prima per importanza, conferma alla legittimità del *resolution agreement* ci viene data dall'Alta Corte Federale con la sentenza in data 17/04/2018 avente per oggetto la causa intentata da Adoke Bello contro il Procuratore Generale della Federazione. Pronuncia per altro divenuta esecutiva in quanto non è stata impugnata. L'Alta Corte Federale della Nigeria in questa sentenza ha sancito, leggo testualmente, "Che il coinvolgimento di Adoke nelle trattative, nella sottoscrizione del *resolution agreement*, era in esecuzione delle legittime direttive e approvazioni del Presidente". Come risulta dalla lettura integrale della sentenza, Adoke durante questa causa ha prodotto copiosa documentazione, sia delle trattative sia della firma del *resolution agreement*. La contro parte di questa causa, che era il Procuratore Generale dell'attuale Governo, non ha mai eccepito né l'illegittimità dell'accordo, né condotte corruttive. Tanto è vero che la corte non si è limitata a sancire la legittimità dell'operato di Adoke Bello, ma si è spinta fino ad affermare la legittimità delle direttive e quindi dell'operato del Presidente Jonathan. Quindi queste importanti conferme alla legittimità del *resolution agreement* dimostrano non solo l'infondatezza dell'ipotesi accusatoria e la pretestuosità della costituzione di Parte Civile, ma sono ulteriore conferma che questo accordo ha comportato solo vantaggi per il Governo nigeriano. E son arrivata alle conclusioni. E come vi ho promesso all'inizio vi cito un'ultima sentenza, un ultimo orientamento della Corte di Cassazione, su quella che è la regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio. Più volte la Cassazione ha ribadito, in quello che è il suo costante orientamento, secondo cui la regola di giudizio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio consente di pronunciare sentenza di condanna a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, la cui effettiva realizzazione risulti priva del benché minimo riscontro nell'emergenze processuali. Ma qui, in questo procedimento, la ricostruzione dei fatti, che è risultata essere solo un'eventualità remota priva di alcun riscontro nell'emergenze processuali, è stata proprio quella veicolata dalla Pubblica Accusa, che non è riuscita nel corso di quasi 7 anni, con indagini durate fino alla fine del dibattimento, a raggiungere la prova degli elementi costitutivi del reato di corruzione internazionale, né tantomeno della partecipazione ad esso del Dottor Pagano. In definitiva nei confronti di Pagano se nelle indagini vi erano solo le dichiarazioni di Armanna, che come abbiamo visto aveva tutto l'interesse a fargli arrivare un avviso di garanzia e ci è riuscito, in dibattimento non vi sono neppure queste. Non è emersa alcuna prova di una sua partecipazione o consapevolezza a indimostrati accordi corruttivi, anzi è emerso che fino all'ultimo, fino

al 29 aprile 2011 lui non aveva addirittura nessuna certezza sulla firma del *resolution agreement*. E diciamo che alla fine anche il Pubblico Ministero, sempre così attento, lo abbiamo sentito, all'etimologia delle parole l'ha ammesso, ha dovuto ammettere che Pagano è uno sventurato. Pagano è uno sventurato perché è stato ingiustamente coinvolto in questo procedimento. Ma la sventura però è incompatibile con la responsabilità penale per un reato per altro colposo. La sventura non può giustificare una sentenza di condanna ma solo una sentenza di assoluzione. Quindi io confido che il Tribunale ponga fine alla sventura di Pagano e lo assolva con la più ampia formula liberatoria. Grazie per l'attenzione.

Si dispone una breve sospensione dell'udienza.

Il Tribunale rientra in aula di udienza e si procede come di seguito.

Arringa della Difesa, Avv. Franchini

DIFESA, AVV. FRANCHINI - Per Bisignani. Sarò breve. Nel capo d'imputazione, come vedremo, a Bisignani vengono contestate condotte del tutto generiche e certamente non illecite. E soprattutto, come nella requisitoria del Pubblico Ministero a esito dell'istruttoria dibattimentale, non viene mai indicato quale sarebbe stato il suo apporto causale nella corruzione ipotizzata dall'Accusa. Nulla al di là di mere, ma soprattutto vuote formule di stile o richiami impropri a un passato che ritorna. Ciò nonostante, a esito della propria requisitoria, senza, ripetersi, specificare alcunché, e anzi avere riconosciuto che nel *file* informatico il nome di Bisignani non compare mai, il Pubblico Ministero ha chiesto 6 anni e 8 mesi di reclusione senza attenuanti per la cattiva condotta di vita. Non tornerò sugli argomenti trattati dalla Difesa Scaroni, che ha evidenziato come il grande assente di questo processo sia l'accordo corruttivo e la sua prova. Concordo su tutto quanto evidenziato da detta Difesa, anche con riferimento agli ulteriori aspetti processuali, circa, per esempio, la procedibilità, e di merito della vicenda. Non tornerò nemmeno sugli argomenti trattati dalla Difesa Descalzi che opportunamente, anche perché ha evitato a noi altri Difensori di rifarlo, ha ricostruito cronologicamente e analiticamente le diverse strutture, le diverse fasi delle trattative. Ricostruzione di fatti e contestualizzazione degli effetti, degli eventi, degli incontri, delle comunicazioni a mezzo e-mail, che hanno chiaramente evidenziato l'inconsistenza certamente probatoria delle accuse mosse dalla Procura e la strumentalità del mezzo utilizzato dalla stessa accusa. Metodo, quello che è usato dalla Procura, che mi permetto di dire disordinato, visto che è lo stesso Pubblico Ministero a dire che "un'esposizione

cronologica forse sarebbe stata più ordinata. Metodo volto dalla Procura evidentemente a cercare l'efficacia", pagina 4, requisitoria del 2/07, ma che non gli ha permesso evidentemente di valutare oggettivamente i fatti e le risultanze probatorie. Disordine del quale gli stralci di e-mail, SMS, date di incontro, alcuni mai avvenuti, asseriti documenti e frasi pronunciate da testi e Imputati, vengono decontestualizzate e non vengono riscontrate, vengono eventualmente anzi ritenute erroneamente dalla Procura prove o indizi, pur non essendoli. Corrispondenza o appunti considerati documenti risolutivi ma che in realtà tali non sono, specie nei confronti di terzi che certamente non hanno né contribuito a redigerli, né, soprattutto, hanno mai saputo che esistessero. Mi riferisco, per esempio, alla corrispondenza interna di alcune aziende o a Granier-Deferre di cui altri hanno già accennato. Condivido assolutamente tutte le considerazioni fatte anche dall'Avvocato Rinaldini. Non era prevista nella mia dichiarazione ma naturalmente non posso fare altro. Carenze probatorie, quelle del Pubblico Ministero, cui non può sfuggire nemmeno la *captatio benevolentiae* dello stesso Pubblico Ministero, pagina 87, udienza del 21/07, in cui il Pubblico Ministero riconoscendo in buona sostanza di non aver avuto, non aver raccolto alcuna prova concreta, al di là dell'asserita, la ricostruzione appare tutt'altro che chiara, anzi non lo è per niente, ricezione di denaro da parte di Adoke, è costretto a chiedere al Tribunale di non chiedergli la *probatio diabolica*, una prova congrua secondo le convenzioni, dice lui. *Captatio* che però rappresenta il pacifico riconoscimento intanto di non avere prove circa i propri assunti, e cerca di ribaltare l'onere sugli Imputati. Ribaltamento, questo sì che rappresenterebbe una *probatio diabolica* a carico degli Imputati, i quali dovrebbero provare circostanze negative, vale a dire il non avere concorso in una corruzione, di un non precisato Pubblico Ufficiale, non si sa bene dove, come e quando e tra chi. Nello specifico, per quanto riguarda il mio assistito, anche di non aver fatto parte di un gruppo criminale che avrebbe partecipato a una corruzione di tal fatta. Non si tratta di *probatio diabolica*, si tratta semplicemente del rispetto del principio dell'onere della prova. Fatta questa premessa passiamo a esaminare quelle che sono state le risultanze istruttorie con riferimento alla posizione di Bisignani. Il punto da cui patire, probabilmente anche concludere, poteva essere quanto riportato a pagina 99 dell'udienza del 21/07 da parte del Pubblico Ministero, il quale affrontando la posizione specifica del mio assistito in particolare, richiama le sue dichiarazioni circa le prospettive di un pagamento che si attendeva nel caso in cui fosse andata a buon fine la vendita tra Malabu ed Eni tramite Malabu. Pubblico Ministero dice "Perché dovevano essere pagati Bisignani e Di Nardo se non hanno fatto niente? Quale attività? La sanno loro". E poi aggiunge "Se si mette in tutto il *file* informatico il nome di Bisignani non credo che ci sia un documento in cui

si parla né di Bisignani né di Di Nardo". Verissimo, infatti il nome di Bisignani non risulta assolutamente mai. Semmai compare in qualche stralcio di giornale o di qualche notizia giornalistica, entrata nel fascicolo del Pubblico Ministero, sulla scorta delle intercettazioni, che sappiamo essere inutilizzabili. Ma se il nome di Bisignani non risulta mai, se non doveva essere pagato perché non ha svolto alcuna attività, come dice il Pubblico Ministero, per concludere l'affare, perché sono stati chiesti 6 anni e 8 mesi? Se il *file* informativo secondo il quale il Pubblico Ministero conterrebbe la prova della corruzione, i documenti, ritenute risolutive, le e-mail, gli SMS, i flussi di denaro, lo specchio olandese, i contratti, e c'è anche la famosa valigetta di Obi, le rogatorie... ripetiamo, il nome di Bisignani in una trattativa durata quasi 2 anni non compare mai. La ragione c'è e consta nel fatto che lo stesso non ha preso parte ad alcuna trattativa di sorta o ad accordi. Si è limitato a segnalare il nominativo di Emeka Obi al Dottor Scaroni dandogli il numero di telefono, per altro inizialmente anche sbagliato, e ha ricevuto delle informazioni, per altro del tutto ininfluenti, circa OPL 245, il tutto fino però alla proposta rifiutata del 30/10/2010. Bisignani non ha deciso alcunché, non ha fornito alcun apporto causale alla definizione degli accordi tra i contraenti, nemmeno a quello asseritamente corruttivo tra Etete e i Pubblici Ufficiali, ma non ha inciso neanche nelle fasi che si sono succedute, o anche nelle fasi specifiche delle trattative. Nemmeno tramite terzi. E certamente non ha avuto alcun ruolo nella conclusione del settlement agreement, considerati dalla Procura quegli atti contrari al dovere d'ufficio posti in essere dai Pubblici Ufficiali. Nessuno lo ha interpellato, nessuno lo ha coinvolto nelle fasi preparatorie e decisorie. E siamo sicuri che, naturalmente visto l'apprezzamento ripetutamente manifestato da parte della Procura nei confronti...

PRESIDENTE - Avvocato, dicono forse che non si sente. Si sente? Se vuole stare seduto, così si avvicina meglio... come preferisce.

DIFESA, AVV. FRANCHINI - Dicevamo... mi ha interrotto proprio quando facevo un po' di ironia sulle considerazioni manifestate dal Pubblico Ministero nei confronti di Bisignani. Stavo dicendo che visto l'apprezzamento costantemente manifestato dalla Procura della Repubblica nei confronti di Bisignani, tutti gli accertamenti che lo riguardavano sono stati sicuramente fatti, ma evidentemente senza risultato, visto che nel fascicolo telematico, arricchitosi notevolmente nel dibattito durato oltre 2 anni, e anche di recente, visto che sono arrivati anche, pochi mesi fa, ulteriori risultati delle rogatorie, alcun documento che lo abbia mai riguardato è emerso. Tanto è vero che gli unici argomenti che il Pubblico Ministero usa per descrivere la condotta asseritamente illecita di Bisignani li ricava esclusivamente dalle dichiarazioni dello stesso del tutto neutre, per altro, prese... e riportate a pagina 98 e 99 dell'udienza del 21/07, prese su

domande formulate circa argomenti tratti dalle intercettazioni napoletane. Documentazioni prive di quella rilevanza quasi confessoria che invece il Pubblico Ministero sembra volergli attribuire, evidentemente privo di qualsiasi indizio o prova ulteriore. Per quanto riguarda il ruolo di Bisignani, nel quadro della condotta contestata nel capo d'imputazione appare chiaro almeno questo che il ruolo attribuito a Bisignani non è già quello di concorrente necessario, privato corruttore, bensì quello eventualmente del cosiddetto terzo. Bisignani infatti nella ricostruzione non è certo il Pubblico Ufficiale, ma nemmeno colui che avrebbe corrotto alcunché o alcuno. La consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in tema di concorso eventuale del terzo, ha, com'è noto, evidenziato che "rimane logicamente imprescindibile l'accertamento della rilevanza causale della condotta posta in essere dal terzo rispetto al *pactum sceleris* intervenuto tra i concorrenti necessari", Cassazione del 2006 33.435. E che "è necessaria la prova che tale apprezzabile apporto causale sia sorretto, come in ogni altra ipotesi di concorso, dalla volontà consapevole, elemento psicologico, di partecipare al complessivo programma e in definitiva di realizzare la figura tipica del reato", Cassazione del 2002, 3.388. Sulla scorta di questi principi e della carenza evidenziata circa l'accordo corruttivo vanno esaminate le specifiche condotte attribuite al Dottor Bisignani presentando a Scaroni la possibilità di condurre in porto l'affare OPL 245 tramite l'intermediazione di Obi e ricevendo il *placet* di Scaroni. Lasciando da parte la terminologia atecnica (condurre in porto l'affare o ricevendo il *placet*) non vi è chi non veda come la condotta contestata non abbia nulla di anomalo o di oscuro o tantomeno soprattutto di illecito. Un amico segnala all'amministratore di una società potenzialmente interessata, neppure sa se lo è effettivamente a un acquisto, segnala il nominativo di un mediatore della società privata venditrice. Mediatore che, come vedremo, è stato riconosciuto un soggetto altamente qualificato. Circostanza tantomeno strana quando emerge con chiarezza che la stessa segnalazione è pervenuta a Bisignani tramite un altro professionista del settore, Di Nardo. Ancor meno anomalo è che il Dottor Scaroni abbia girato, a chi di competenze, all'interno di Eni, il nominativo segnalato. Nulla di illecito. Incontrando, a casa di Scaroni, Claudio Descalzi, confermando la necessità dell'intermediazione di Obi, tenuto conto dei rapporti di quest'ultimo con ambienti governativi nigeriani. Detto che di per sé se anche i fatti fossero andati come nei termini di cui alla generica e indeterminata contestazione (quando, dove e come), non evidenzerebbero alcuna condotta illecita o alcun nesso causale con l'asserita corruzione. Non può farsi a meno di rilevare che: uno, Bisignani non ha mai detto, e infatti manco una prova in tal senso, a Scaroni o a Descalzi che fosse necessaria l'intermediazione di Obi, unico elemento impressionistico usato

dall'Accusa per prospettare un'inesistente e comunque inefficace ingerenza di Bisignani nell'affare OPL. Il fatto che un uomo d'affari, Obi, abbia rapporti con ambienti governativi, dello Stato di cui è originario, non rappresenta nulla di anomalo e soprattutto non è illecito. Il dibattimento ha poi evidenziato come comunque la presenza di Obi non sia stata affatto necessaria per la conclusione degli *agreements*, così come i suoi asseriti rapporti politici. Dopo la proposta del 30/10 infatti è stato escluso da qualsiasi trattativa. L'accordo... anzi, gli accordi sono stati conclusi senza il suo contributo, a condizioni diverse rispetto a quelle di cui alle proposte, per altro tutte condizionate, da lui ricevute, a distanza di mesi, con uno schema diverso e a condizioni diverse. Vedasi anche, con tutte le riserve del caso, le dichiarazioni di Armanna, sia con riferimento alla circostanza che ai politici nigeriani non interessava Obi, infatti quando è stato allontanato dal processo negoziale non c'è stata alcuna reazione, sia con riferimento alla circostanza che lo stesso già prima della proposta condizionata lo escludeva, Armanna escludeva Obi, favorendo la presenza invece di Akinmade, su indicazione dei superiori gerarchici. pagina 91 del 17/07, ulteriore contestazione "incontrando Armanna e perorando con lui la causa di Obi". Trattasi di condotte generiche e del tutto neutre, laddove vere. Così come ricevere informazioni in ordine a un potenziale affare tra privati dal quale ci si poteva attendere dei corrispettivi, per aver messo in contatto un mediatore del venditore con Eni, potenziale contraente. Sui suoi rapporti con Armanna il Dottor Bisignani ha reso interrogatori avanti al Pubblico Ministero escludendo di aver perorato alcunché ma di aver semplicemente ricevuto da lui documentazione inerente la capacità produttiva dell'OPL. Armanna poi, per altro, non ha mai parlato di un suo intervento, di Bisignani, o di un contributo di sorta nella trattativa, tantomeno di natura impositivo. Ciò benché cerchi oltremodo di attribuire a Bisignani rapporti e ruoli che non ha avuto e condotte che non ha tenuto, evidentemente per accreditarsi, penso io, in qualche modo, nei confronti della Procura della Repubblica. Successivamente verranno affrontate le dichiarazioni di Armanna riguardanti Bisignani. Ancora una volta però vediamo che la contestazione fatta non ha nulla di illecito. Discutendo con Descalzi l'evoluzione delle trattative e dando indicazioni circa i comportamenti da tenere. Nella requisitoria ci si sarebbe aspettati una specificazione dell'Accusa, invece, come al solito, nulla. A fronte della genericità delle contestazioni in requisitoria, il Pubblico Ministero nulla dice. Non indica e ovviamente non prova su quali argomenti Bisignani sarebbe intervenuto, quali sarebbero state le sue indicazioni a Descalzi, su quali comportamenti da tenere nelle trattative. Comportamenti da tenere quando, dove, con chi, vista la molteplicità dei profili in gioco e la pluralità di parti (Shell, Malabu, Governo, Eni), precisazioni fondamentali vista la complessità delle

trattative, la loro durata, visto che tra l'altro la chiusura vera è della primavera del 2011, quando Bisignani è scomparso dal telefono ormai da mesi. Il Pubblico Ministero non indica e non prova conseguentemente se le arcane indicazioni di Bisignani sono state effettivamente recepite da Descalzi, e quale efficacia abbiano avuto nella realizzazione del supposto reato. Semmai, ancora una volta, abbiamo il riscontro del contrario di quanto sembra ipotizzare il Pubblico Ministero. Infatti prima di tutto, se si fosse trattato di condotte rilevanti, qualcosa nel famoso file informatico sarebbe emerso (una comunicazione, un qualche cosa), semmai è emerso che Descalzi si è limitato a operare affidandosi alle procedure Eni interne, che mai hanno sostenuto di aver sentito nominare Bisignani (Ranco, Bollini, Caligaris e quanti altri), è emerso invece che Obi è stato estromesso, il tutto senza ovviamente che Descalzi giustificasse o dicesse, com'è giusto che fosse, a Bisignani tutto ciò, senza subire ripercussioni, pressioni di sorta, altro che paura o sudditanza, com'è stato prospettato dall'Accusa o dallo stesso Armana. Rapporto, ripetesì, di cui il Pubblico Ministero non è in grado di indicare alcun contenuto, modalità e rilevanza e soprattutto illiceità. Ultima contestazione, tenendo costanti contatti sia con Scaroni che con Descalzi nella fase di definizione dell'accordo sulle condizioni economiche dell'affare nel novembre 2010. Anche in questo caso valgono le considerazioni già espresse, che evidenziano la assoluta genericità e carenza di prova circa l'illiceità della condotta. L'essere in contatto costante, concetto per altro alquanto soggettivo e circostanza assolutamente irrilevante, laddove non si specifichi e si provi soprattutto che questa costanza di contatti con Scaroni, amico da decenni, e Descalzi, fosse legata e funzionale a un aspetto rilevante, anzi determinativo, dell'accordo asseritamente corruttivo. Non vi è prova che i supposti contatti abbiano avuto a oggetto OPL, e che se anche lo avessero avuto abbiano determinato un'influenza nel processo decisionale, nella determinazione delle condizioni contrattuali e nell'accordo asseritamente corruttivo. Ricordiamo intervenuto semmai tra altri soggetti, secondo l'Accusa, Etete e i Pubblici Ufficiali, con cui ovviamente Bisignani non ha mai avuto a che fare. Con riferimento alla specifica condotta contestata, è emerso con chiarezza che non ha contribuito in alcuna maniera alle condizioni economiche, come indicato nel capo d'imputazione, tanto più per quello che riguarda la cifra. Mancanza di prova, senza voler ritornare al *file* informatico, che è semplicemente dovuta al fatto che trattasi di tesi accusatorie del tutto infondate. Mai Bisignani ha parlato con qualcuno di condizioni o clausole del contratto, oltre al fatto che l'accordo eventualmente su un prezzo non avrebbe avuto alcun significato concreto, tenuto conto che il prezzo significava soltanto aver stabilito il contenuto di una clausola, il punto di partenza per vedere se c'erano le condizioni minime per trattare. Abbiamo visto come poi le

negoziazioni sono state complesse e hanno impiegato mesi per arrivare a una conclusione. Né dichiarazioni di Armanna possono certamente modificare le considerazioni che precedono in ordine alle ipotesi di reato in generale, e all'estraneità comunque di Bisignani ai fatti di cui al processo. Anche per Bisignani, così come per altri coimputati, Armanna usa il noto metodo di partire da una circostanza vera o verosimile per dichiarare poi circostanze non vere e non provate. Bisignani, sempre partendo dalle intercettazioni, è stato sentito e ha riferito i suoi rapporti con Armanna. Bisignani e Armanna si conoscono da tempo, come riferisce lo stesso Bisignani, in quanto hanno conoscenze in comune. Si sono incontrati e hanno parlato di OPL. Bisignani ha anche dichiarato di aver ricevuto da Armanna documentazione inerente la valutazione del giacimento. Armanna, per altro, con riferimento a Bisignani non ha mai riferito di una sua condotta attiva nella conclusione degli accordi, nemmeno ovviamente con i contraenti. Rapporti, soprattutto, mai considerati illeciti. Neppure ha riferito, Armanna, che Bisignani fosse a conoscenza del presunto disegno corruttivo di Etete, che era un affare, secondo Armanna, questo esclusivo dei nigeriani. Non c'è stata quindi alcuna chiamata in correità. Armanna però è un Imputato che rende dichiarazioni comunque volte a coinvolgere Bisignani e amplificare il suo ruolo, affermazioni assolutamente non vere, inattendibili, non riscontrate. Ciò nonostante la Procura, pur consapevole di ciò, cerca di valorizzarlo, è la Procura infatti ad affermare che alcune cose che ha detto non hanno trovato nessun riscontro. "Altre cose che ha detto, penso ai motivi per cui ha preso i soldi da Bayo Ojo sono sicuramente false. Però voglio dire sin da subito, siccome ha parlato tanto, ha detto tante cose, non tutto quello che ha detto Armanna non è vero per il solo fatto che l'ha detto Armanna. Cioè se Armanna dice che ieri ha piovuto e ieri ha piovuto, anche se lo dice Armanna... ecco, questo è l'approccio con cui consegno le dichiarazioni che leggo riferite da Armanna". Questo dice un Pubblico Ministero il 2/07 pagina 36. In buona sostanza si rende perfettamente conto della sua inattendibilità la Procura, e infatti all'udienza successiva del 21/07 specifica che le dichiarazioni sul punto di Armanna rimangono delle dichiarazioni di un coimputato, che possono essere valutate, che sono soggette a un vaglio di attendibilità se ci sono i riscontri. E se ci sono dei riscontri individualizzanti. E invoca il principio della frazionabilità. In realtà non sussistono in generale le condizioni per invocare la frazionabilità richiamata, dalla giurisprudenza Cassazione 18.018 del 2017, e quindi per considerarlo anche solo in parte credibile. Certamente però non può esserlo con riferimento alle dichiarazioni riguardanti Bisignani, dove manca qualsiasi riscontro individualizzante, ma soprattutto non ha detto la verità. Si smentisce da solo. Altri hanno ricordato, per esempio, come Armanna non sia stato sincero, il Pubblico

Ministero usa il termine “sincero” per non dire che ha raccontato delle bugie in diverse occasioni, con riferimento per esempio ai testi Nwafor o Castilletti, quando ha parlato dei suoi rapporti con l’Avvocato Amara o dei suoi rapporti con Bayo Ojo, ma non lo è stato neanche quando ha parlato di Bisignani attribuendogli tra gli altri legami d’affari con Falcioni, come ha riconosciuto esplicitamente uno dei due Pubblici Ministeri, udienza del 21/07 in requisitoria. Il fatto che Armanna riceva quell’e-mail di Falcioni che dice “Manderemo i soldi in Libano, manderemo le nostre *fee* sul nuovo conto e poi noi faremo quello che c’è da fare”, dice il Pubblico Ministero “Ecco, queste cose forse avrebbe dovuto capire e avrebbe dovuto confessare completamente il suo ruolo nell’operazione”. Mi riferisco, e si riferisce il Pubblico Ministero, all’e-mail del 9/06/2011 contenuta nel fascicolo del Pubblico Ministero indirizzata da Falcioni ad Armanna, per altro all’indirizzo privato, armanna@gmail.com, ad operazione ormai definita, quando Bisignani era scomparso, ripetiamo, da tempo. Comunicazione dal testo cristallino, che non lascia spazio a interpretazioni di sorta, “se tutto va male si devono rifare gli accordi tra noi e i nigeriani, dove noi autorizziamo le rimesse della stessa banca in Libano. Contemporaneamente le nostre *fee* vengono trasferite su un nuovo conto, dove poi noi faremo quello che c’è da fare”, pagina 147 udienza del 17/07, queste sono le dichiarazioni di Armanna... del Pubblico Ministero, mi scusi. Interrogato sul punto, sulle *fee*, dal Pubblico Ministero, Armanna risponde come, e incredibilmente queste nostre *fee*, di Petrol Service e Armanna, diventano prima le *fee* solo di Falcioni, quindi le *fee* degli italiani, poi le *fee* di Falcioni e Bisignani, pagina 148. Ma 149, poco dopo, le *fee* cambiano ancora destinazione e diventano quelle di Bisignani e Di Nardo. Circostanza chiaramente non vera, mai riscontrata, per fortuna non creduta neanche dal Pubblico Ministero. Avrebbe dovuto confessare il suo ruolo nell’operazione. Circostanza, per altro, che Armanna riferisce di aver saputo da Falcioni, non dice dove, non dice quando, l’avrebbe saputo perché lui era la persona più potente in Nigeria nell’Eni, secondo Falcioni, dice questo Armanna. Dichiarazioni che ovviamente sono prive di riscontro individualizzato, ma che Armanna per altro rende senza ricordarsi di avere escluso, poco prima che gli venisse contestata l’e-mail di cui abbiamo detto prima, e quindi che gli venisse attribuito un ruolo anche nei rapporti con i nigeriani dopo la conclusione dell’accordo, qualsiasi collegamento operativo tra Bisignani e Falcioni. Infatti alla domanda che gli aveva fatto il Pubblico Ministero prima di questa contestazione, “Lei ha mai saputo che ci sia stato comunque un collegamento operativo tra Bisignani e Falcioni?”, Armanna risponde candidamente, pagina 121 udienza del 17/07, “No, nessuno”. Affermazioni circa il collegamento fra Bisignani e Falcioni, Roma e la destra italiana, prive di riscontro, e anche il Pubblico Ministero ritiene

necessario valutarne... per valutarne l'attendibilità, un riscontro, ma che in realtà non trova. Ciò nonostante uno dei due Pubblici Ministeri ritiene la tesi non strampalata, pur riconoscendo che si tratta di affermazioni non provate. Quello che non fa Armanna è chiarire la sua posizione, e il ruolo in questa vicenda di Falcioni, e non chiarisce minimamente, anzi anche su questo intervento di Bisignani avrebbe potuto spiegarci come Bisignani ha avuto contatti con Falcioni, se li ha avuti, e probabilmente li ha avuti, e tramite Vincenzo Armanna. Un giro di parole fatte di se, forse, probabilmente, per non riconoscere che le dichiarazioni di Armanna processualmente non hanno alcun valore, non sono riscontrate ed è inattendibile. Anche in questo caso, per altro, il fascicolo informatico è impietoso, esiste corrispondenza di quel periodo tra Armanna e Falcioni, ma il nome di Bisignani ovviamente non compare mai alcuna prova, alcun riscontro individualizzato, alcun indizio. Un Imputato, Armanna, che non dice, non chiarisce, è reticente, sistematicamente mente, ma che i Pubblici Ministeri però provano lo stesso a valorizzarlo, specie quando citano Bisignani. Il nome di Bisignani viene spesso buttato un po' lì, sia da Armanna, ma direi anche dalla Procura della Repubblica, in maniera un po' semplicistica, vediamo cosa succede, forse pensano di suggestionare o probabilmente per non riconoscere l'inattendibilità di Armanna, le cui dichiarazioni, come abbiamo visto, sistematicamente erano state utilizzate per supportare i teoremi della tangente, quella tangente che torna sempre indietro a chi l'ha pagata. La sostanza è che la Procura, nemmeno attraverso l'inattendibile Armanna, ha provato alcunché che riguardi l'apporto di Bisignani allo schema della corruzione. A Bisignani viene attribuito anche un ruolo all'interno di uno dei gruppi criminali che avrebbero lavorato in questa vicenda, trattasi di contestazione ovviamente priva di qualsiasi fondamento, priva di qualsiasi prova. È nota la definizione di gruppo criminale organizzato, di cui all'articolo 2 lettere A e C della cosiddetta convenzione di Palermo, così com'è noto la definizione di gruppo strutturato, vale a dire un gruppo che non si è costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato. La Corte di Cassazione, anche successivamente alle Sezioni Unite del 2013, sentenza Adami, ha ribadito, Sezione terza 2.458 del 2015, che l'aggravante speciale della transnazionalità richiede per altro l'apporto di un gruppo criminale organizzato impegnati in attività illecite in più di uno Stato. E ha anche chiarito la Corte, qui le Sezioni Unite, hanno evidenziato che il gruppo criminale è certamente un *quid pluris* rispetto al concorso di persone. L'Accusa però non ha approvato alcuno degli elementi richiesti dalla norma, prima, e dagli arresti giurisprudenziali poi, limitandosi a riportare nel capo d'imputazione che Obi, Di Nardo e Bisignani sostanzialmente si rapportavano, neanche, tra l'altro, tutti e tre insieme, senza aggiungere sostanzialmente niente. Nella requisitoria di questi passaggi non si è

assolutamente parlato. Nulla circa il piano oggettivo, vale a dire la confluenza di una pluralità di apporti individuali rispetto alla realizzazione complessiva del programma criminoso, che non è neanche, tra l'altro, individuato o specificato (quale? Tra chi?) dalla Procura. Niente, a maggior ragione, sul piano soggettivo. Vale a dire la consapevolezza e volontà in capo a ciascuno dei presunti componenti del gruppo criminale di volersi inserire, con la propria condotta, in una realizzazione collettiva così come spiega e richiede, soprattutto, la Suprema Corte. Nulla viene detto, nulla è emerso, nulla è stato provato circa la stabilità dei rapporti fra gli adepti, il minimo almeno di organizzazione, ricordiamo che Bisignani e Obi non si sono mai conosciuti, non hanno mai scambiato un messaggio, non risulta alcun contatto di sorta tra di loro sulla non occasionalità o estemporaneità della stessa, sull'impegno del gruppo in una pluralità di stati. Nulla. Inesistenze di un rapporto come quello solo prospettato, soltanto tra l'altro nella richiesta di rinvio a giudizio, non certo nella requisitoria, che trova conferma anche nelle dichiarazioni di Agaev, certamente soggetto in confidenza con Obi e interessato anch'egli all'affare, Imputato le cui dichiarazioni però il Pubblico Ministero utilizza solo quando confortano le proprie tesi. Questi infatti esclude qualsiasi rapporto concreto, sostanziale di Obi, con i due asseriti membri del gruppo. Su specifica domanda del Pubblico Ministero, udienza 26/06, pagina 28 e 29, Agaev dichiara di non avere mai conosciuto né l'uno, né l'altro, o che Obi gli abbia mai parlato di loro. Pubblico Ministero "Lei ha mai sentito parlare di un italiano che si chiama Luigi Bisignani?", "No, mai", "Lei ha mai sentito parlare di un italiano che si chiama Di Nardo?", "No, ho sentito il nome di Di Nardo soltanto durante il processo di Londra", parliamo del 2013/2014, "invece recentemente" quindi 8 anni dopo "ho sentito il nome di Bisignani", Pubblico Ministero "Lei sa quindi... lei non sa se Obi avesse un rapporto con queste persone?", "No, non me li ha mai menzionati". D'altronde, vista la contestazione inerente il gruppo criminale, occorre anche rammentare quelli che sarebbero i rapporti descritti tra di loro così come li descrive il Pubblico Ministero nel capo d'imputazione: "Di Nardo proponendo intermediazione di Emeka Obi per l'acquisizione di OPL e tenendo costanti contatti con il predetto, operando quale persona di raccordo tra Obi e i vertici di Eni per il tramite di Bisignani". Nulla di anomalo, anche se fosse vero e provato, nulla di illecito. Quanto a Obi la condotta contestata sarebbe "raccordandosi tramite Bisignani a Di Nardo e Scaroni". Valgono le stesse considerazioni fatte sopra con riferimento a Di Nardo. Come si vede, un po' come nel capo d'imputazione, si tratta di formule generiche al momento della richiesta di rinvio a giudizio, rimaste tali anche dopo il dibattimento, che non ha provato assolutamente la condotta contestata, per altro di per sé assolutamente non illecita, e ha

escluso comunque che dette condotte, quelle di questo presunto gruppo criminale, avrebbero potuto incidere, anzi abbiano potuto incidere nella realizzazione dello schema corruttivo ipotizzato dalla Procura. Manca quindi del tutto la prova che si trattasse di un gruppo criminale e che l'ipotizzato gruppo abbia fornito un contributo causale nel reato contestato. Due parole vanno spese anche con riferimento alla posizione di Obi. Obi è stato spesso... visto che si parla di gruppo criminale, Obi è stato spesso associato alla posizione di Bisignani, ma in realtà ciò che è emerso è che Obi non è stato altro che un mediatore, nell'interesse di Malabu, un professionista e non certo quel personaggio che è stato indicato come il ragazzino con qualche buon rapporto politico in Nigeria, come l'ha qualificato un po' il Pubblico Ministero. La figura di Obi come professionista emerge chiaramente invece da questo processo. In particolare, oltre alle dichiarazioni di Agaev che lo ha coinvolto sin dall'inizio, sin dal 2009, vedasi *Chrono Unprotected* della famosa valigetta, in quanto ne conosce le qualità professionali, pagina 19 udienza 26/06 dichiarazioni di Agaev, ma queste qualità gli sono state riconosciute anche dallo stesso Armanna, che gli riconosce notevoli competenze nel trattare affari. Ma soprattutto ciò che smentisce la ricostruzione del Pubblico Ministero e attribuisce il ruolo vero squisitamente di natura civilistica di Obi è la sentenza del Giudice Gloster della Corte di Giustizia, pronuncia anche in maniera esaustiva e dettagliata, descrive, sulla scorta di documenti e testimonianze, senza condizionamento alcuno, il rapporto intercorso tra EVP e Malabu. Quello che più di una volta è stato semplificato ed è stato ritenuto un rapporto diretto tra Obi ed Etete. La Corte di Londra ha descritto Obi, paragrafo 319, quale un soggetto che presentava requisiti preziosi per Malabu, godeva di esperienze nella negoziazione, collaborazioni, disponendo altresì di contatti con consulenti legali e negoziali occidentali di spicco, aveva inoltre esperienze nella promozione, discussione e conclusione del calibro di una vendita del blocco OPL. Sentenza che ricostruisce anche gli aspetti economici di cui si è molto detto in questa vicenda, escludendo... intanto individuando quella che era la quota che gli toccava, ha escluso qualsiasi attività fraudolenta di EVP, punto 246, ha illustrato l'attività svolta da EVP e i suoi consulenti, pagina 289 e seguenti, e ha spiegato naturalmente le ragioni dell'accoglimento della domanda di EVP e il riconoscimento a lui di un compenso per l'attività svolta, criteri di determinazione dello stesso e determinazione nella misura dell'8 per cento. Bisignani quindi ha segnalato a Eni un professionista, il cui operato è di natura squisitamente, come detto, civilistica, una figura che per altro nel nostro ordinamento è nota come mediatore atipico. Di recente c'è stata la sentenza delle Sezioni Unite 2017, ovviamente civile, numero 19.161. È configurabile accanto alla mediazione ordinaria una mediazione negoziale, cosiddetta atipica, tale ipotesi ricorre

nel caso in cui una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività intesa alla ricerca di una persona interessata alla conclusione del medesimo affare a determinate prestabilite condizioni. Mi avvio abbastanza velocemente alla conclusione, non credo di essere stato troppo lungo, forse un po' ripetitivo.

PRESIDENTE - No.

DIFESA, AVV. FRANCHINI - È gentile.

PRESIDENTE - Non me l'ha mai detto nessuno, grazie. Scusi.

DIFESA, AVV. FRANCHINI - Dopo 2 anni di processo ci si sarebbe aspettato di comprendere l'imputazione prima, e con riferimento al mio assistito il minimo sindacale che ci si aspettava era conoscere la condotta illecita attribuitagli e il contributo nell'ipotizzato accordo corruttivo. Le asserite e generiche ingerenze, per altro inconferenti, nello schema della corruzione, non sono provate e anzi sono smentite dai testi, dai dipendenti di Eni che hanno condotto le trattative e seguito gli aspetti tecnici delle stesse, ma anche dagli Imputati Armanna e Agaev, ma anche dalla documentazione in atti, visto che non lo menzionano praticamente mai. Anzi veramente mai. Manca poi del tutto nella ricostruzione e nella contestazione dell'Accusa, abbiamo visto quali sarebbero le condotte contestate, ogni riferimento o prova della conoscenza da parte di Armanna degli asseriti accordi corruttivi tra le parti come descritti nel capo d'imputazione, e quindi anche di un suo contributo di sorta. Onere che sarebbe stato ancor più stringente da parte dell'Accusa visto quanto è emerso con assoluta chiarezza nel dibattimento, vale a dire esclusione di Obi a partire dal 30/10, ma già prima veniva boicottato, intervento da parte del Governo nelle trattative. Quindi un cambiamento radicale anche nello schema contrattuale inizialmente ipotizzato dal Pubblico Ministero nel capo d'imputazione. Circostanze che stridono alquanto sia con lo schema corruttivo inizialmente ipotizzato dall'Accusa, ma ancora di più con un neanche ipotizzato e precisato ruolo di Bisignani, escludendo del tutto un suo ruolo nel prospettato reato. Prima di chiudere definitivamente non posso fare a meno però di osservare come da parte della Procura ci sia stato un continuo richiamo alla posizione di Bisignani, anche per circostanze assolutamente inconferenti lo schema del reato, ma semplicemente, dico io, per impressionare, per cercare di non scardinare il teorema iniziale. In particolare l'Accusa ha detto, a mio parere, due cose... più che a mio parere, documentalmente, due cose non vere riguardo Bisignani, per esempio. Secondo il principio intanto buttiamo lì questa cosa e poi vediamo come viene recepita. Non è vero, per esempio, che Bisignani abbia ricevuto somme di denaro. Così come non è vero, ovviamente, che invece che Eni abbia operato per fare avere dei soldi a Bisignani. Per quanto riguarda l'affermazione

paradossale secondo cui Eni avrebbe sostanzialmente presentato l'offerta, quella vecchia condizionata del 30/10, nell'interesse di Bisignani, per fargli avere soldi, udienza 2/07 pagina 42, trattasi ovviamente di tesi non provata, smentita da tutto quanto sopra evidenziato, da quanto hanno evidenziato i colleghi che assistono il Dottor Descalzi e il Dottor Scaroni, che andrebbe liquidato ovviamente come una *boutade*, se non fossero stati chiesti 6 anni e 8 mesi di reclusione. Affermazioni la cui infondatezza è palese, basti pensare, tra l'altro, che la proposta condizionata per il tramite di EVP contiene un prezzo certamente non concordato con Malabu, con il venditore, contiene una pluralità di condizioni, così come il corrispettivo è stato ovviamente ritenuto non accettabile, basta vedere la lettera a dir poco contrariata proveniente da Malabu in risposta all'offerta. Risposta che evidenzia come giustamente Eni non facesse altro che perseguire i propri esclusivi interessi e non operasse certamente per fare ottenere dei soldi a Bisignani. Non è vero neanche, naturalmente, quanto afferma la Procura circa i soldi che sarebbero arrivati a Bisignani. La Procura usa il metodo quello di non provare quanto si afferma. La Procura infatti non solo non prova che i soldi sono arrivati, ma evidenzia come i documenti provino esattamente il contrario, ciò nonostante il Pubblico Ministero afferma riguardo i soldi a Bisignani "Questo riconoscimento non poteva provenire da Eni perché Eni non paga commissioni. Questa è la versione che ci consegna Bisignani, aspettativa di denaro da parte di Obi. E guardate che alla fine il denaro arriva, sembra dire così... anzi, chiedo scusa, arriva a Di nardo, il suo socio, perché dopo la rocambolesca vicenda dei pagamenti e dei sequestri Obi ha la disponibilità dei 100 milioni, vado a memoria, vanno a Gianluca Di Nardo, non erano parole al vento queste di Bisignani. C'era un accordo, questo è evidente". Non è vero che i soldi sono arrivati a Bisignani quindi, e non è vero neanche se lo ripete il secondo Pubblico Ministero all'udienza successiva. Il principio *repetita iuvant* non rappresenta una prova nel nostro ordinamento, neanche quando si usano impropriamente termini tecnici, quale ad esempio il termine socio. Bisignani non era assolutamente socio di Di Nardo, a meno che non venga fornita una prova. La Procura non prova ovviamente l'avvenuto pagamento e anzi riconosce che non ha ricevuto niente, nonostante l'abbia ripetutamente detto. In più riguardo l'accordo non prova che ci fosse alcun accordo, non dice quali sarebbero stati i termini dello stesso, non prova che si trattasse per altro di un accordo illecito visto che i cosiddetti soci erano tra l'altro tutti dei privati. Detto ciò non mi resta altro che chiedere come alla luce delle considerazioni in fatto e in diritto riportate si chiede a codesto illustrissimo Tribunale di assolvere Bisignani con la formula più ampia assolutoria.

Si dispone una breve sospensione dell'udienza.

Il Tribunale rientra in aula di udienza e si procede come di seguito.

Arringa della Difesa, Avv. Schiaffino

DIFESA, AVV. SCHIAFFINO - Per Falcioni. Anticipo che per comodità anche espositiva, poi nei prossimi giorni depositerò nella vostra cancelleria una memoria che racchiude di fatto gli argomenti che tratterò oggi, con delle allegazioni che non sono altro che documenti ovviamente già presenti nel nostro fascicolo.

PRESIDENTE - Per il verbale la Difesa Falcioni.

DIFESA, AVV. SCHIAFFINO - Difesa Falcioni, Avvocato Schiaffino. E quindi do atto preliminarmente di questa cosa. La premessa inevitabile del mio intervento non può che partire dall'analisi del capo d'imputazione, che nel mio caso è oltremodo importante fare, perché del Falcioni pochissimo si è detto durante il lungo iter dibattimentale, per le ragioni che poi andremo a esaminare, e perché ritengo che già nel capo d'imputazione, che per altro è articolato in maniera estremamente estesa, non siano individuabili quelle condotte causalmente apprezzabili nell'ambito di un concorso di persone, laddove la costruzione del capo d'imputazione prevede che per ogni soggetto ci sia un'elencazione di un'azione poi finalizzata a quello che è stato il *pactum sceleris*. Per quanto riguarda il mio assistito io trovo di fatto tre riferimenti, vi spiegherò poi che nulla hanno a che fare con una condotta orientata in un presunto accordo illecito, di fatto un primo riferimento è contenuto nell'azione dedicata ad Armanna, laddove si dice che riferibile ad Armanna "lo stesso si sarebbe coordinato con Falcioni e Bayo Ojo per l'ulteriore trasferimento di denaro versato da Eni sul conto del Governo nigeriano presso JP Morgan Chase Londra, e ricevendo successivamente da Bayo Ojo la somma di 917.000 dollari con la falsa causale 'eredità Armanna'". Non è oggetto della discussione, ma il Tribunale ben comprenderà che già questo isolato riferimento a Falcioni nella frazione di condotta ascrivibile ad Armanna nulla c'entra con Falcioni, posto che la condotta riferibile a questa specificazione è stata posta in essere da Armanna e da Bayo Ojo un anno dopo l'uscita di scena di Petrol Service. Perché, vi faccio un'anticipazione, le mie conclusioni, è vero ed è ovvio che siano nell'interesse del Dottor Falcioni, ma io tenderò a parlare lungamente di Petrol Service, perché è una compagine che vedeva la partecipazione al suo interno sia del Dottor Falcioni ma anche di due soci. Le specifiche condotte invece che il capo d'imputazione prevede ascritte in capo al Falcioni nell'ambito di questo concorso di persone di fatto sono poi due, al di là di questa incidentale racchiusa nel capitolo dedicato ad Armanna. Il Falcioni avrebbe accettato, si

dice, il compito nella fase conclusiva della vicenda di distribuire il denaro versato da Eni per la licenza OPL, e a tal fine, questa parola a tal fine avrà una sua importanza nelle mie conclusioni, vi spiegherò poi il perché, costituendo la società Petrol Service e aprendo il conto corrente bancario intestato a Petrol Service presso la Banca Svizzera Italiana di Lugano, sul quale veniva bonificata in data 31 maggio la famosa somma del miliardo e 92, somma che poi, come sappiamo, è stata restituita per ragioni di *compliance*. La seconda frazione di condotta invece prevede che il Falcioni avrebbe tenuto contatti e stipulato accordi scritti con l'Avvocato Bayo Ojo per la retrocessione di una part del denaro, individuata nel capo d'imputazione in 50 milioni, versato da Eni. Come detto questa difesa, questo Difensore, molto modestamente, già dal capo d'imputazione ha fatto fatica a orientarsi e a individuare quale di queste due condotte, 2/3 condotte, avrebbero contribuito causalmente e in maniera apprezzabile, sia da un punto di vista materiale, finanche morale, al *pactum sceleris*. Devo dire che queste difficoltà si sono acuite leggendo e ascoltando la requisitoria del Pubblico Ministero, che si è soffermato sulla posizione di Falcioni ovviamente nella parte finale delle stesse conclusioni della Pubblica Accusa. Perché dico questo? Perché secondo quello che ho letto e che ho percepito, non ho mai colto una specificità della condotta di Falcioni. Cosa voglio dire? Non ho trovato dei riferimenti precisi, per esempio sulla sua nomina, per esempio sulla costituzione di Petrol Service, per esempio sugli accordi stretti scritti con Bayo Ojo. Ho trovato piuttosto una descrizione, passatemi il termine, un pochino romanzata, dove si è detto che il Falcioni è stato messo a un certo punto nella carica di vice console perché guidato completamente da Eni, e da quel momento diventando un uomo Eni avrebbe agito al fine di porre in essere le condotte che sono ascritte nel capo d'imputazione. Quindi la costituzione della società Petrol Service e la conseguente apertura del conto corrente. Devo dire che tutto sommato poi in realtà non mi ha stupito questa ricostruzione. In prima battuta sì, l'ho trovata, come dicevo prima, superficiale. Poi in realtà non mi ha stupito, perché effettivamente non c'è nulla su Falcioni. E cosa voglio dire quando dico che non c'è nulla? Non c'è un rapporto con un Pubblico Ufficiale nigeriano, non c'è un rapporto con qualcuno di Eni. Ci sono solo dimostrati, perché esistono delle e-mail su cui poi ci soffermeremo, delle scritture intercorse con Bayo Ojo, con l'Avvocato Bayo Ojo, e poi naturalmente con Armanna. Ma sono scritture e e-mail seguenti, sono scritture, in particolare quelle intercorse con Armanna, riferibili al 9 giugno, quindi a un periodo assolutamente successivo alla specifica contestazione. Quindi dicevo che non mi ha stupito questa ricostruzione perché non potevo aspettarmi nient'altro di fatto, perché non c'è nulla, non potevo aspettarmi per esempio che la Pubblica Accusa argomentasse sul fatto che Falcioni era perfettamente al

corrente della trattativa sull'OPL 245, a far data dal 2006, l'avesse seguita, avesse interloquito nei passaggi salienti con qualche Pubblico Ufficiale o con qualcuno di Eni perché questo è stato ed è impossibile. Falcioni si è interessato della vicenda incidentalmente, e spiegherò poi perché dico incidentalmente. Non è stato un soggetto posizionato da Eni. A questo proposito poi nella parte finale delle mie conclusioni dedicherò poche parole, perché mi sembra che le Difese che mi hanno preceduto abbiano già argomentato in tal senso, alla posizione di Armanna, riferibile specificatamente alla mia posizione, a quella di Falcioni, poiché nelle 5/6 dichiarazioni di Armanna che ha reso nel 2004, nel 2006 addirittura se non sbaglio quattro interrogatori, troviamo degli isolati riferimenti a Falcioni che se vengono estrapolati sono... direi neanche fantasiosi, sono privi di qualsiasi logica, di qualsiasi credibilità. Io, ripeto, non richiamerò la giurisprudenza sulla chiamata di correo, perché qui siamo di fronte, e lo spiegherò nella parte finale delle conclusioni, a dichiarazioni che non stanno né in cielo e né in terra, e tuttora non ne capisco il motivo di quelle propalazioni avvenute nel corso degli anni a carico di Falcioni naturalmente. Quindi fatta questa lunga premessa introduttiva, che poi introduttiva ormai non è perché già qualche argomento lo avrete colto, passerei a rappresentarvi quello che è il corso della mia conclusione, quindi gli argomenti che presiedono a quello che vi ho appena rappresentato, e cioè: è superficiale l'impostazione della Pubblica Accusa sulla nomina di Falcioni, quindi il primo argomento sarà dedicato a questo. Falcioni perché, e quando soprattutto, subentra e diventa vice console? Falcioni... sul punto abbiamo acquisito nel corso del dibattimento due tipi di fonti probatorie che direi neanche smentiscono la linea della Procura, sono estremamente precise nel ricostruire sul come e il quando il Falcioni ha assunto la carica consolare, che è una carica che ha tenuto nel corso del tempo, sulla quale ci sono stati ben due rinnovi. Quindi abbiamo a proposito quello che è un incarto documentale, che sono gli stessi... le stesse acquisizioni che il Pubblico Ministero ha fatto presso il Ministero degli Esteri a Roma, dove si trova tutta la trafila dei documenti che hanno portato Falcioni alla nomina di vice console, e poi troviamo invece, che forse è più di interesse, perché è stato acquisito direttamente da noi e lo abbiamo sentito con le nostre orecchie, l'escussione dei due testimoni, che sarebbero stati, secondo l'impostazione accusatoria, probabilmente funzionali alla rappresentazione secondo cui Eni avrebbe messo effettivamente un suo uomo in un così alto ufficio, in una così alta rappresentanza come quella vice consolare, ma, come dicevo, la realtà è che sono il signor Giandomenico, console generale d'Italia all'epoca della nomina di Falcioni, e il Dottor Castilletti. Una piccola digressione. Si tratta di due Pubblici Ufficiali estremamente autorevoli, quindi con un grado di affidabilità che viene da sé, per il

ruolo, quindi anche trovare nella requisitoria del Pubblico Ministero una terminologia secondo cui, in particolare Giandomenico, avrebbe reso un interrogatorio, un esame rocambolesco non mi trova affatto d'accordo, non riesco proprio a coglierne il significato di questa parola, perché Giandomenico, e quindi comincio a tratteggiare i passaggi salienti delle due escussioni, è stato estremamente preciso nella rappresentazione di come Falcioni è stato nominato vice console. Cioè è stato preciso perché ha riferito delle cose molto specifiche, di averne vagliato la grande competenza e grande professionalità. In virtù di cosa? In virtù del fatto che il Falcioni da 40 anni, naturalmente il *curriculum vitae* di Falcioni è sempre in questo incarto documentale acquisito presso il Ministero degli Esteri, la mia memoria riepilogativa poi vi aiuterà a districarvi, probabilmente, in tutto questo carteggio. Dicevo, Giandomenico ne testa, e lo riferisce in una nota consolare, la grande professionalità, il fatto che fosse a capo di questa società Alcon, che in questo processo per altro ha un rilievo la società Alcon, vedremo che ha un rilievo... apparentemente non sembra tale, con riferimento proprio alla costituzione di Petrol Service, ma mi soffermerò a breve su questo punto. Quindi abbiamo sul punto, come dicevo, il Testimone Giandomenico che dice che in virtù di questi incontri con il Falcioni, che lo ha visto 6/7 volte unitamente a un suo collaboratore, lo ha scelto per la carica, lo ha promosso per la carica, e dicendoci di fatto per altro due cose fondamentali, dicendoci che non solo nell'ambito dell'istruttoria non aveva mai parlato con nessuno di Eni di questa carica, del fatto che ci sarebbe stato probabilmente l'affidamento in capo a Falcioni della carica di vice console, ma che anche successivamente, nelle prime fasi della nomina quando invece forse sarebbe stato opportuno che il mondo Eni, secondo l'impostazione della Pubblica Accusa, fosse invece sollecitato, perché qualcuno gli doveva ben dire "Guarda che c'è un vostro uomo che è stato messo lì anche grazie a voi", invece riferisce specificatamente nel corso dell'escussione testimoniale di non averne fatto parola con nessuno di Eni. Ma spiegando perché, non dicendo "non ne ho fatto parola con nessuno di Eni" e finisce lì. Specificando di non averne fatto parola con nessuno di Eni in ragione del fatto che Eni sta ad Abuja e quindi in ragione anche di una dislocazione diversa territoriale, essendo Port Harcourt distante da Abuja, non... ha motivato dicendo di non aver interloquuto con personale di Eni. Sul punto, come dicevo, rileva anche la testimonianza... sul punto sempre della nomina, rileva anche la testimonianza di Castilletti. Castilletti esponente estremamente autorevole, credo, non credo che ci siano dubbi sul contenuto della testimonianza che ha reso, esponente dell'agenzia per le informazioni e la sicurezza estera, ente riconducibile al Ministro degli Affari Esteri, ha riferito esattamente all'udienza del 29 gennaio 2020 che ha condotto un'istruttoria estremamente specifica

sul Falcioni traendo un giudizio largamente positivo e quindi definendola “una persona introdotta sul territorio che era in grado di assicurare l’assistenza ai connazionali presenti in quella regione del Paese”, quindi abbiamo acquisito testimonialmente questo dato, che è di un’importanza estrema, perché inizia a smontarsi quella che è una frammentaria impostazione accusatoria che ho riferito prima. Acquisiamo già il dato che il mondo Eni nulla ha a che fare con la nomina di Falcioni. Come dicevo, questi due dati testimoniali trovano, se vogliamo usare questo termine, un riscontro, ma tale è un termine atecnico naturalmente, nell’incarto documentale. Incarto documentale che riferisce di un... che riporta un decreto di nomina a vice console in Port Harcourt del 18 ottobre 2010, preceduto, e questi documenti sono estremamente importanti perché vi danno visibilità su quella che era l’operatività sul territorio di Falcioni, dall’istruttoria condotta dall’ispettorato generale del Ministero degli Affari Esteri e dai servizi cosiddetti impropriamente segreti, che poi è l’AISE, troverete l’incarto documentale che riporta esattamente quello che dice *in primis* Giandomenico e che dice poi il Castilletti. Talmente la posizione di Falcioni era rilevante sul territorio che nel 2015 troverete il rinnovo alla carica, essendo cessata la funzione per ragioni pensionistiche, troverete due rinnovi alla carica consolare, una del 19 marzo 2015, laddove il Dottor Marco Di Ruzza, che è il capo ufficio del consolato, scrive al Ministero degli Affari Esteri ritenendo che fosse ancora necessario avvalersi delle prestazioni di Falcioni e quindi ne richiede la nomina a corrispondente consolare. Questa nomina provvisoria viene poi tecnicamente sostituita dalla nomina di nuovo ufficiale di vice console che viene questa volta conferita non più dal Dottor Giandomenico ma dal Dottor Pompanier (fonetico), che il 26 marzo 2015 insedia come vice console nuovamente Falcioni, specificando nella sua missiva che il Falcioni conoscesse in modo approfondito il complesso tessuto sociale e intrattiene solidi e ramificati contatti a tutti i livelli e rappresenta un fondamentale punto di riferimento per la nostra collettività e questo consolato. Quindi il primo argomento relativo a un caposaldo, secondo l’Accusa, che è quello della nomina coadiuvata, o anzi come dice Armanna guidata completamente da Eni, mi sembra che sia clamorosamente e irrimediabilmente smentito da queste fonti. Quindi Falcioni chi era? Facciamo un passo indietro, perché ora abbiamo parlato della nomina, ma è necessario regredire e spiegarvi, e lo sapete probabilmente già. Falcioni ha rappresentato... si è insediato in Nigeria, come dicevo, 40/50 anni fa, questo resoconto lo trovate, come dicevo, nel suo *curriculum vitae*, si è insediato e la sua fortuna l’ha realizzata attraverso la società Alcon, società Alcon che aveva come specializzazione quella di essere... di agire nell’ambito dell’EPC, quindi *Engineering Procurement Contractor*, un acronimo inglese, si dice, per definire quelle società che operano in questo caso nel settore dell’*oil*

and gas fornendo tutti i servizi a 360 gradi per chi avesse ambizioni di perforazioni o altre attività legate al suolo e al sottosuolo in ambito energetico. Faccio da subito questo riferimento alla licenza EPC di Alcon, ed è un riferimento estremamente importante, perché lo ritroveremo nella richiesta di apertura su Petrol Service, che è l'ultima delle società che sono state costituite da Falcioni e dai suoi soci. Ci tenevo e ci tengo a darvi la rappresentazione che l'ambito, naturalmente è un esercizio inutile, però nell'ambito delle mie conclusioni è doveroso farlo, nell'ambito delle attività di Falcioni il suo ruolo era quello proprio di esercitare come EPC Contractor, attività quindi, tornando alle sue funzioni che esercita con la Alcon dal 1984, poi subentra per un breve periodo un'altra società che troveremo nella descrizione della Petrol Service, che è la Elencraft, per poi giungere alla costituzione della Petrol Service. Questa piccola digressione, come dire, curriculare di Falcioni è funzionale a rappresentarvi cosa sia Petrol Service, cosa sia stata. I motivi che hanno portato alla creazione di Petrol Service. I dati temporali relativi alla creazione di questa società. E infine, sempre riferibile a questa società, anche il momento in cui è stato aperto il conto corrente presso la Banca Svizzera Italiana. Dico questo, e snocciolerò questi dati che effettivamente sono un po' tediosi perché io faccio questa ricostruzione unicamente sulle acquisizioni documentali che la Procura ha fatto in via rogatoriale presso la EMMGI finanziaria di Lugano, quindi il riferimento documentale lo troverete in quella sezione del fascicolo dibattimentale. Tornando a Petrol Service, questa rappresentazione è estremamente utile perché serve ulteriormente a screditare l'impianto accusatorio secondo cui Petrol Service sia stata creata al fine... io ricordo il passaggio nel capo d'imputazione ove si dice "creata al fine di". Invece no, invece no e quindi è utile ripercorrere il momento cronologico della costituzione. Anzi i motivi della creazione, perché sembra dalla ricostruzione della Pubblica Accusa anche in requisitoria, che fosse una sorta di scatola vuota, che servisse per quella determinata operazione, sulla quale io non entro nemmeno nel merito, perché a me interessa chiarire al Tribunale il ruolo di Falcioni, il ruolo della sua società, e successivamente quello che è contenuto negli accordi con l'Avvocato Bayo Ojo. Quindi nella ricostruzione della Pubblica Accusa si immagina o si tende a far passare il messaggio un po' suggestivo, anzi molto suggestivo, secondo cui Petrol fosse una scatola vuota deputata a quella funzione determinata, che addirittura aveva un regime fiscale ottenuto chissà come, chissà quando, lasciando più di un dubbio sulla realtà di questa società, una realtà che invece è estremamente solida, ha delle ragioni fondate per cui è stata creata, e che troviamo fondamentalmente... noi abbiamo due riferimenti che ci fanno capire l'utilità della Petrol Service. Abbiamo un primo riferimento, che è racchiuso nella relazione di apertura del conto corrente presso Banca Svizzera Italiana, ove si dice che a seguito di

due diligence condotta dalla banca, la Petrol Service sostituirà la Elencraft, e si tratterà quindi di un trapasso interno, perché in quel momento Elencraft, che era la seconda società di Falcioni, aveva il conto presso BSI, viene specificato che si tratta di trapasso interno, che le ragioni della creazione sottostanno a una migliore ottimizzazione fiscale. E terzo punto, forse più importante, in ragione di un cambio degli azionisti era necessario togliere Elencraft e sostituirla con una nuova compagine. Il secondo motivo, oltre a questo gruppo di motivi, quindi il quarto motivo, risiede invece nell'escussione testimoniale del signor Piotti, che mi rendo conto essere stata un'escussione testimoniale estremamente tecnica, estremamente probabilmente anche difficile da seguire, ma che ci ha dato alla fine un dato essenziale, riferibile ai motivi che hanno condotto alla creazione di Petrol Service, e cioè il signor Piotti ci ha detto, e noi come Difesa abbiamo depositato la norma a cui ha fatto riferimento Piotti, che dal 22 aprile 2010 sarebbe stato vietato in Nigeria avvalersi di un *technical partner*, come era Elencraft, in ragione del fatto che si privilegiava con questo *Nigerian Development Act* la manodopera nigeriana, quindi anche in ragione di questo, anche in ragione della spiegazione che c'è stata fornita dal Piotti, era necessario sostituire Elencraft. Queste, come dicevo, sono le ragioni su cui ci siamo intrattenuti qualche minuto e che probabilmente non sono fondamentali, perché effettivamente rappresentano un momento di costituzione di una società. Quello che invece mi preme rappresentarvi è un'altra cosa riferibile alla Petrol Service, e cioè il momento storico e cronologico in cui viene costituita Petrol Service. Viene costituita... anzi l'ideazione della sua costituzione non trova affatto riferimento nei giorni o nelle settimane immediatamente precedenti alla primavera 2011, dove secondo l'impostazione accusatoria vi era un certo affanno nel cercare un cosiddetto sostituto economico di Obi. No, la Petrol Service, è documentalmente provato che venne costituita nel luglio del 2010. Io ho una rendicontazione di documenti estremamente importante, di cui vi do conto, in questo momento si tratta sostanzialmente di una e-mail del luglio 2010, dove Bianchi, Piotti e Falcioni chiedono alla propria società finanziaria costituita in Svizzera di chiudere Elencraft e di dare vita a una nuova compagine societaria. Questo in ragione di quell'atto... di quella legge nigeriana di cui vi ho fatto cenno poc'anzi. Poi abbiamo diverse e-mail sulla costituzione, io ne ho raccolte alcune che vi espongo oggi. Per esempio, abbiamo un'e-mail dell'8 ottobre 2010, quindi in un'epoca direi preistorica, dove tutte le parti erano ancora nella fase dei presunti negoziati, dei presunti accordi, dove Petrol Service stava su un'altra galassia. Dicevo un'e-mail dell'8 ottobre 2010, ove il signor Macchi della EMMGI Finanziaria scrive alla sua omologa canadese, tal... anzi omologo canadese, tal Rick Bell di Harvard Business Services, che è una società

che detta così non vuol dire niente, era semplicemente una società analoga a quella svizzera che si occupava di costituire società nel territorio canadese. Ebbene, questo Macchi scrive al suo collega dicendo “Facendo seguito al nostro *meeting* di Lugano ti confermo l’intenzione di costituire la società Petrol Service Limited, società che avrà a oggetto - e questo è un punto di nuovo fondamentale, rifacendomi ad Alcon e alla licenza EPC – che avrà ad oggetto il *trading* di *oil and gas*, nonché la fornitura di *technical service* e assistenza alle compagnie petrolifere, con apertura di un conto corrente a Lugano”. Richiedendo, nella medesima e-mail, che la società disponesse, e la finanziaria canadese si attivasse, cosa che poi effettivamente fa, per il rilascio della licenza EPC. Troviamo quindi il dato poi temporale, sulla cui precisione l’unico che lo ha rappresentato, e bisogna dargliene atto, è stato il Ferri alla prima udienza dibattimentale, laddove si è sbagliato di un giorno, ma poco importa. La Petrol Service viene quindi costituita il 20 ottobre 2010. Viene costituita con una registrazione nell’ufficio del Ministero dei Servizi Governativi di Toronto, e contestualmente lo stesso ufficio del Ministero dei Servizi Governativi richiede una licenza extra provinciale alle Isole Marshall, cioè vuol dire che il direttore di Petrol Service Canada, questo signor Luca Boschin, si reca presso l’ufficio del Ministero e contestualmente all’apertura stimola l’ufficio affinché richiedesse alle Isole Marshall la costituzione di una gemella di questa Petrol Service, chiamiamo impropriamente con questo termine questa costola, questa seconda, chiamiamola così, Petrol Service, creata appunto, e ci riallacciamo, per ragioni di ottimizzazioni fiscali. Il giorno successivo lo stesso Ministero rilascia la licenza extra provinciale per operare sotto la giurisdizione delle Isole Marshall. Sull’operatività, come dicevo, rileva la licenza come EPC, rileva al punto che abbiamo acquisito agli atti un’e-mail inviata il 9/11/2010, quindi parliamo sempre di preistoria rispetto all’impostazione accusatoria, laddove questa Dottoressa Manerchia, che per altro anche la Pubblica Accusa ne ha richiamato lo stesso supporto documentale, non però ultimando quella che era... ma non per cattiva volontà, perché effettivamente la mole di documenti è ingente, questa Dottoressa Manerchia, sempre della società Harvard Business Services, scrive il 9/11/2010 al signor Macchi dicendogli che era stata appena inoltrata la domanda per la licenza EPC, che ci sarebbero volute 4 o 6 settimane per il rilascio della stessa, licenza che puntualmente a fine dicembre viene rilasciata alla Petrol Service. Quindi questo è l’iter di costituzione che si perde mesi e mesi prima rispetto a quanto contenuto nell’impianto accusatorio ascritto in capo al Falcioni, e che smentisce naturalmente e categoricamente l’assunto secondo cui è stata costruita per quel fine. Per quanto riguarda invece l’apertura del conto presso BSI, anche qui i dati che abbiamo acquisito al fascicolo smentiscono categoricamente il dato

secondo cui il conto è stato aperto nell'aprile... nel marzo/aprile 2011, poiché troverete delle e-mail, scambiate tra i due fiduciari, quindi lo svizzero e il canadese, che intercorrono tra l'8 ottobre 2010 e l'1/12/2010, in cui le parti si scambiano i documenti della società, o meglio la società canadese invia al fiduciario svizzero i documenti richiesti, tra cui per esempio il certificato di *good standing*, il rilascio della procura a favore di Bianchi, Piotti e Falcioni, a seguito dei quali il 3 gennaio 2011 a Banca Svizzera Italiana di fatto completa l'istruttoria relativa all'apertura del conto. Quindi in un'epoca estremamente risalente nel tempo e risalente alle contestazioni. Il punto che ho sviscerato, questi punti che ho trattato, trovano la loro importanza se riferiti a due fattori, e cioè all'operatività in quel momento ancora di Obi, io esemplificando ho tratteggiato alcuni dati riferibili all'attività di Obi che era in corso, per esempio ho estrapolato un'e-mail del 13 ottobre 2010, ove Casula condivide una bozza di offerta destinata a EVP e a Malabu. Il 30 ottobre Eni presenta in collaborazione con Shell l'offerta, il 31 Malabu fa una controproposta. Sono dati estremamente esemplificativi, ma rappresentativi del fatto che Falcioni all'epoca aveva la sua strada, non è soggetto a conoscenza di nulla, in quel momento, come vi ho rappresentato, aveva operativa la Petrol Service appena costituita. Ho estrapolato ancora un messaggio del 3 marzo 2011, dove Obi scrive ad Agaev "Amico mio, siamo persone razionali", da una parte vorrebbe chiudere l'affare e dall'altra continuare, e Agaev lo rassicura dicendo che a breve si concluderà l'affare. Certamente non è una conversazione di soggetti che immaginino di essere comunque estromessi, o di non far più parte dell'affare. Ma non vi è solo l'operatività in quel momento di Obi, vi sono ancora, e forse più importanti, le perplessità di Eni sul punto, e qui mi avvalgono, senza richiamarle troppo approfonditamente, perché per altro sono racchiuse in una memoria, le produzioni documentali della Difesa Scaroni del 29 gennaio 2020. Ove abbiamo un'e-mail del 28 febbraio 2011, dove viene inviata una nota all'amministratore delegato di Eni in via del comitato di direzione del 2 marzo 2011, ove si dice "Non è stato ancora possibile completare la due diligence della società Malabu finalizzata alla conferma della compagine azionaria e dei directors della società, necessaria anche ai fini di verificare i poteri di rappresentanza delle persone coinvolte nelle discussioni e titolate a firmare gli accordi". Abbiamo poi, a seguito di questa, un verbale del comitato di direzione del 2 marzo 2011. Insomma, abbiamo degli elementi che io ho esemplificato in questa rappresentazione per cui non solo Falcioni era lontano da questa galassia, ma Eni aveva delle perplessità addirittura sull'operazione. Quindi tracciati questi due punti essenziali per depauperare le argomentazioni della Pubblica Accusa, non mi resta che affrontare due argomenti estremamente importanti, di cui vi ho accennato preliminarmente,

riferibili a questi accordi scritti con l'Avvocato Bayo Ojo, che sono stati effettivamente richiamati con qualche superficialità dalla Pubblica Accusa nel corso della requisitoria, per finire poi con il tratteggiare quello che, come dicevo nell'incipit, Armanna ha detto sul Falcioni. Per parlare degli accordi scritti noi non possiamo fare altro però, ed è necessario fare questo esercizio, anche alla luce di quello che vi ho rappresentato, di metterci nell'osservatorio di Falcioni, che è un osservatorio che fino a quel momento prescinde completamente da qualsiasi tipo di conoscenza di questo giacimento petrolifero, dei suoi atti, dei suoi documenti, quindi è essenziale che noi ci poniamo in quella direzione. E forse è doveroso farlo. È un osservatorio quindi di questo tipo. Si palesa nell'aprile 2011 al cospetto di Falcioni l'Avvocato Bayo Ojo unitamente a due Avvocati dello studio, il dato è stato riferito in maniera estremamente precisa nel corso della deposizione di Piotti, i quali rappresentano a Falcioni, a Bianchi e a Piotti la possibilità di far parte di questo accordo, denominato *escrow agreement*, e cioè di farsi garanti sul pagamento di una parcella di Bayo Ojo e del suo studio nell'ambito di una lettera di incarico di un contratto professionale che lo stesso aveva stipulato con Malabu *oil and gas*, quindi l'osservatorio di Falcioni è questo. Lui non sa altro. A lui viene sottoposto, da parte dell'Avvocato Bayo Ojo, il *legal advisory mandate*, che è un documento estremamente complesso, perché nelle prime due pagine, se non ricordo male, viene anche... forse tre, viene descritto in maniera analitica tutto l'*excursus* cronologico relativo al campo petrolifero, ma poi, successivamente, è spiegato molto bene il compito dell'Avvocato Bayo Ojo, che aveva assunto nel 2009. Io parlo sempre con gli occhi di Falcioni, naturalmente, perché *ex post* può valere tutto, in quel momento io mi trovo un documento estremamente... confezionato in maniera estremamente puntiglioso, dove con riferimento alla specifica attività dell'Avvocato Bayo Ojo viene tratteggiata l'attività che lo stesso aveva reso, un'attività estremamente complessa, un'attività che poi è stata un po' sminuita dall'escussione testimoniale, e ancora di più dalla requisitoria del Pubblico Ministero, un'attività che era consistita nel fornire due tipi di attività fondamentalmente, una consulenza legale e contrattualistica, e un'attività parallela consistente nell'identificare potenziali acquirenti per il campo. Dicevo che il dato poi ricavato dalla requisitoria e dall'esame testimoniale è un pochino superficiale, perché leggendo bene le domande rivolte dal Pubblico Ministero all'Avvocato Bayo Ojo noi abbiamo trovato questo dato, e cioè il riferirsi al segreto professionale invocato dall'Avvocato Bayo Ojo, era riferito alla domanda rivolta in diverse occasioni dal Pubblico Ministero sul cosa avesse fatto per l'identificazione dei potenziali compratori. E questo Avvocato ha invocato il segreto professionale. Nulla si è detto né si poteva dire sulla consulenza legale e contrattualistica che era l'altra parte

importante del mandato conferito da Malabu a Bayo Ojo. Ma, ripeto, queste sono le considerazioni che io faccio questa mattina perché ho tutto il compendio documentale a disposizione, in quel momento Falcioni, come detto, aveva il *legal advisory mandate*, a cui allega l'*escrow agreement*, e dove quindi si rende disponibile a trattenere una somma di 5 milioni di dollari, corrispondendone 45 all'Avvocato Bayo Ojo. E poi abbiamo un ulteriore documento allegato, che è fonte di controversia interpretativa però, perché non avrebbe senso, i dati... tra l'altro non coinciderebbero nemmeno con quelle fantasiose ricostruzioni di Armana, secondo cui, ed è il terzo documento allegato alla lettera di incarico, la Pubblica Accusa sosterebbe, e il dato lettera tradotto probabilmente conforta la Pubblica Accusa, è dopo che non c'entra la somma riferita all'*escrow agent*, che 20 di quei 45 sarebbero stati trattenuti dall'Avvocato Ojo e 25 sarebbero trattenuti dall'*escrow agent*. Sennonché abbiamo tre dati che non possono supportare questa tesi: due testimoniali, e sono rappresentati dall'Avvocato Bayo e Piotti che hanno detto trattarsi ovviamente di un mero errore di dicitura, e uno fin lì può pensare "Ma insomma, ti sbagli su una cosa del genere", come giustamente può aver fatto la Pubblica Accusa, "e trovo grossolano l'errore". Leggendo però bene questo terzo mandato noi troviamo in realtà in riferimento al fatto che la somma dei 25 sarebbe stata trattenuta in ragione di consulenza legale e commerciale svolta per la conclusione delle trattative. Ed è dato assolutamente pacifico e scontato quello secondo cui Petrol Service con questa vicenda non c'entra nulla, non è mai stata persona giuridica interessata delle trattative, o di redigere degli atti transattivi o di qualcosa. Vi è poi il riferimento, che credo importante, al bonifico. La storia del bonifico del miliardo e 92, come ormai sappiamo, è una storia molto breve, che però racchiude al suo interno dei dati estremamente significativi su un passaggio ineludibile per ascrivere in capo a Falcioni un reato così grave. E cioè, la somma viene fatta transitare il 31 maggio alle Banca Svizzera Italiana da parte di JP Morgan, e 3 giorni dopo viene restituita per ragioni, si dice, di *compliance*. Effettivamente noi troviamo della corrispondenza agli atti per cui la Banca Svizzera Italiana scrive a Falcioni che in ragione della presenza di Etete nell'operazione la banca non riteneva possibile percorrere questa strada. Sennonché sul punto la Pubblica Accusa, come dire, rimarca il contenuto di un'e-mail immediatamente successiva inviata da Falcioni ad Armana in cui sono contenute delle frasi che secondo la Pubblica Accusa racchiuderebbero il contenuto di un accordo illecito. Quell'e-mail richiamata è dell'8 di giugno, è un'e-mail molto lunga, abbastanza articolata, dove Falcioni informa Armana del fatto che c'è stato questo problema a livello di *compliance*, ma nella medesima e-mail dice una cosa che secondo questo... secondo la mia rappresentazione, ma credo che se letta in questa direzione non lascia

dubbio sull'elemento soggettivo, e cioè dice "Come vedi i problemi che nessuno ci ha detto erano molti". È una frase che ha un suo significato, perché come la possiamo interpretare? Della serie: se avessi saputo di tutti questi problemi non avrei partecipato. Questa potrebbe essere l'interpretazione più logica che mi viene in mente, perché altrimenti... perché scrivere, a un interlocutore presente sul territorio nigeriano, una frase del genere? Non ci sarebbe stato motivo. Successivamente a questa e-mail, secondo la rappresentazione della Pubblica Accusa, troviamo degli altri riferimenti di e-mail, secondo cui la Petrol Service, per il tramite dei suoi amministratori e per il tramite di Falcioni si sarebbe attivata per cercare presso un altro esponente bancario un canale di riferimento. In realtà, anche in questo caso, mi sembra che la ricostruzione sia quantomeno superficiale. E perché? Perché il canale cosiddetto Credit Suisse viene attivato esclusivamente, senza che Falcioni ne sapesse nulla, da parte di Piotti, che conoscendo il general manager della Credit Suisse lo compulsa per il tramite di un'e-mail chiedendo la disponibilità a questa operazione. Per altro non abbiamo acquisito agli atti, perché questo mi sfugge, la risposta a quel sollecito a Credit Suisse. Noi non sappiamo come sia andata quella richiesta, per cui è anche sbagliato dire che Credit Suisse si sarebbe rifiutata di prestarsi a fare da banca dell'*escrow agent*, perché noi non abbiamo agli atti la risposta, abbiamo la richiesta che Piotti inoltra questo Eid Fadi (fonetico), che è il general manager di Credit Suisse, ma non abbiamo acquisito la risposta. E questo quindi è un dato successivo al respingimento della Credit... Per quanto riguarda invece il perseverare anche con un istituto di Londra nel tentativo di aprire un conto, effettivamente l'operazione, anche per me, è stata molto complicata perché si è trattato di una catena di e-mail quasi infinita, all'esito della quale però si capisce che la banca, l'FBN a Londra, a seguito di un incontro avuto a Lugano con Falcioni e con Bayo Ojo e riferibile ai primi giorni del giugno 2011, si sarebbe prestata ad aprire un conto corrente intestato all'Avvocato Bayo Ojo, ove far confluire l'eventuale somma che poteva giungere nella disponibilità della Banca Svizzera Italiana. È semplicemente un'e-mail... dicevo una catena di e-mail dove vi è questa ricostruzione cronologica, e trova fine solamente il 15 giugno 2011. A proposito di e-mail ve n'è una estremamente importante in cui Falcioni il 17 giugno 2011 scrive, e abbiamo il dato sia allegato a un'e-mail e sia anche in formato tradizionale, quindi di corrispondenza, scrive a Malabu dicendo che Petrol Service non era più funzionale all'operazione e che quindi di procedere con i desiderata di Malabu. Come dicevo, fatta questa lunga esposizione che è partita dalla nomina e finita agli accordi scritti, non mi resta che riannodare le fila del discorso attraverso, come dicevo, la deposizione di Armanna, perché di fatto forse è l'unica fonte dichiarativa che in qualche modo ha

coinvolto Falcioni in questa vicenda. Ebbene, una premessa: sui rapporti con i coimputati noi abbiamo... oltre a non avere nulla nel fascicolo, inteso come e-mail, inteso come documento che interessino Falcioni e rappresentanti di Eni, o addirittura di Shell, o Pubblici Ufficiali nigeriani, abbiamo la rappresentazione di Ferri che all'udienza è stato estremamente chiaro su Falcioni dicendo che "è stata condotta attività di intercettazione, di osservazione, di pedinamento, non abbiamo trovato nulla, non abbiamo trovato alcuna corrispondenza nello specifico tra Falcioni e Scaroni e nemmeno tra Casula e Falcioni". Nulla, il dato già pare abbastanza singolare a fronte di un'operazione di questo tipo, secondo l'impianto accusatorio. Dicevo che Armanna si è sottoposto, schizofrenicamente direi, a una serie di esami, dichiarazioni spontanee, a far data dal 2014. Per quel che ci riguarda, quindi per quel che riguarda la posizione Falcioni, in ogni frase, ma in ogni frase, quindi non debbo neanche interpretare, una falsità. Di fatto cosa ci ha rappresentato? Armanna ci ha detto che la nomina fu guidata completamente da Eni. E va bene, questo argomento lo abbiamo già lungamente trattato. Ci ha fornito poi un dato sul quale mi ha stupito che il Pubblico Ministero lo abbia ritenuto coerente e non strampalato. Nella requisitoria ho letto una cosa del genere, e cioè come nasce Falcioni nella vicenda OPL. E richiama quanto detto da Armanna secondo cui tra dicembre e gennaio del 2011 ci sarebbe stato tra Armanna e Bisignani un incontro in un hotel a Roma, ove Bisignani improvvisamente avrebbe rappresentato ad Armanna la volontà, la prospettiva di conoscere imprenditori operativi sul territorio nigeriano per proporre delle attività sulle energie rinnovabili. Io mi sarei aspettato nell'ambito di queste dichiarazioni spontanee e interrogatori ripetuti, che da qui emergesse poi nel dettaglio però qualcosa di più. Invece no, qualche dettaglio specifico sulla partecipazione di Falcioni all'OPL 245. Invece nel dibattito su specifica domanda del Pubblico Ministero in merito a questa cosa Armanna dice "Non me lo specificò mai più di tanto Bisignani, ho avuto l'impressione che fosse per l'OPL 245, ho avuto la sensazione". Quindi usa impressione e sensazione, che naturalmente non possono trovare alloggio in una impostazione accusatoria di questa gravità, non ci si può richiamare al contenuto di dichiarazioni di questo tenore. È piuttosto inammissibile, si dovrebbe riconoscere non so cosa, perché bisognerebbe probabilmente studiare dei trattati di psicanalisi per entrare nel cervello di Armanna, però bisognerebbe capire o forse anche non capire, e screditare completamente quello che dice Armanna. Per poi concludere, dopo che riferisce che è un'impressione, una sensazione, alla fine di questo capitoletto dedicato all'incontro Bisignani-Falcioni, che non c'è mai stato nessun collegamento operativo tra l'uno e l'altro. E anche questa cosa... Un secondo argomento che tratta... sono cinque di fatto, li troverete, perché poi non parla d'altro,

riguarderebbe dei presunti rapporti, presunti perché anche questi sono saltati fuori dal nulla, improvvisamente, tra Falcioni, addirittura il politico Daniela Santanchè, e Agnese Fusco, che riceverebbe, secondo la rappresentazione di Armanna, quotidianamente dei report sulla Nigeria. Ebbene, anche su questo punto, mi sembra di ricordare, ricordo bene, anche perché me lo sono comunque appuntato, che all'udienza del 20 marzo 2019 la signora Agnese Fusco ha riferito che Falcioni non l'ha mai sentito nemmeno nominare. Il quarto punto trattato da Armanna riguarda il tema delle *fees*, delle percentuali contrattuali, chiamiamole impropriamente così. In poche righe, probabilmente dieci, forse neanche, riesce a cambiare versione tre volte riconoscendo che quell'importo sarebbe stato riferibile unicamente a Falcioni, perché... da contratto. Poi dice "Ah no, quelle sono le *fees* di Falcioni e Bisignani", due righe dopo "Ma queste sono le *fees* di Bisignani e Di Nardo". Quindi sono dati su cui noi Avvocati ci esercitiamo richiamando la giurisprudenza sulla chiamata di correo, la frazionabilità e quant'altro, ma estremamente gravi, dal mio punto di vista, perché non sono supportati da nulla, sono delle frasi estemporanee prive di qualsiasi razionalità, aggancio probatorio, slegate dal contesto. Infine, ed è l'ultimo punto che ci sfiora, di fatto. Armanna ha parlato dell'operazione di sabotaggio con la Banca Svizzera Italiana. Su questo devo dire che il Pubblico Ministero ha riconosciuto che grosse prove di questo sabotaggio in realtà non ce ne sono. L'e-mail anonima "sta arrivando la tangente di Scaroni" non l'abbiamo trovata, non c'è. L'indicazione di Ammann, che detto per inciso era il funzionario responsabile di BSI, come persona recettiva di questa comunicazione tramite Castilletti, non è stata confermata. E ricaviamo, da questa lunga esposizione, che non abbiamo capito, per diverse ragioni, temporali, di contributo, di azione, quale sia stato effettivamente il ruolo con contributo causalmente apprezzabile di Falcioni in questa operazione. E quindi, avviandomi alle conclusioni, in ragione dell'esposizione vi chiederei l'assoluzione con la più ampia formula liberatoria nei confronti di Falcioni.

Il Tribunale rinvia il procedimento all'udienza del 2 dicembre 2020.

La fonoregistrazione del presente procedimento si conclude alle ore 13.15.

104

105

106

107

108

109

